

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 26 settembre 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 2014.

Nomina dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Egadi pag. 4

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Eolie pag. 5

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Eolie pag. 5

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'isola di Pantelleria pag. 6

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 10 settembre 2014.

Approvazione dell'elenco di revisori dei conti ai fini della costituzione dell'organo di controllo interno dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive pag. 7

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 18 luglio 2014.

Approvazione del piano di riparto definitivo di somme in favore dei comuni ammessi all'assegnazione della premialità di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dell'elenco dei comuni esclusi pag. 9

Assessorato della salute

DECRETO 1 settembre 2014.

Modifica del decreto assessoriale 8 gennaio 2014, concernente approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT pag. 18

DECRETO 10 settembre 2014.

Attivazione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate del SSR, istituito nell'ambito del NSIS pag. 19

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, recante: "Benefici in favore dei testimoni di giustizia". pag. 21

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, recante: "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie". pag. 21

Presidenza:

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell'olio. pag. 29

Approvazione degli studi di microzonazione sismica realizzati ai sensi dell'OPCM n. 3907/2010 nel territorio della Regione siciliana pag. 29

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Istituto catechistico Annunciazione di Maria - Onlus, con sede legale in Catania pag. 29

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Banco alimentare Sicilia occidentale - Onlus, con sede legale in Cinisi pag. 29

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Istituto religioso - Opera Betania Ancelle di Gesù Sacerdote, con sede legale in Randazzo pag. 29

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Avviso pubblico - Legge 24 novembre 2011, n. 25, art. 10 - comma 5 - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio - Pubblicazione di errata corrige relativa alle disposizioni attuative pag. 30

Elenco delle ditte cui è stato rinnovato il riconoscimento di stabilimento di "M.C.R." pag. 30

Assessorato delle attività produttive:

Scioglimento della cooperativa Acapulco, con sede in Palermo. pag. 30

Nomina del commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa pag. 30

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 30

Provvedimenti concernenti approvazione della liquidazione di somme in favore di consorzi di garanzia fidi, di cui agli avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione al fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, operazioni finanziarie anno 2012 pag. 30

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Collesano per lo scarico di acque reflue urbane depurate pag. 31

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a vari comuni della Regione a valere sulla linea d'intervento 2.1.3.1 - obiettivo operativo 2.1.3 - del PO FESR 2007/2013 pag. 31

Estromissione dal finanziamento di un progetto presentato dal comune di Bagheria relativo alla linea di intervento 6.1.3.1. del PO.FESR. Sicilia 2007-2013 - asse VI - seconda fase - seconda finestra pag. 32

Autorizzazione al comune di Scillato per lo scarico di acque reflue urbane depurate pag. 32

Mancato accoglimento e archiviazione dell'istanza di proroga dell'autorizzazione rilasciata alla società Antica s.r.l., con sede in Terme Vigliatore, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Mazara del Vallo pag. 32

Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla società SVI.GES. Ucria s.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico ed a Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica nel comune di Ucria pag. 32

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Messina pag. 32

Assessorato della salute:

Approvazione dei contratti di lavoro dei direttori generali dell'ASP di Agrigento, dell'ASP di Caltanissetta, dell'ASP di Messina, dell'ASP di Palermo, dell'ASP di Ragusa, dell'ASP di Siracusa, dell'ASP di Trapani, dell'ARNAS Civico di Palermo, dell'ARNAS Garibaldi di Catania, dell'A.O. "Villa Sofia-Cervello" di Palermo, dell'A.O. "Papardo-Piemonte" di Messina, dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo e dell'AUOP "G. Martino" di Messina pag. 33

Trasferimento della sede dell'ambulatorio di emodialisi Kloto s.r.l., con sede in Mirabella Imbaccari pag. 33

Trasferimento della sede operativa dell'ambulatorio di riabilitazione Fisiomedica s.r.l. dal comune di Chiaramonte Gulfi al comune di Ragusa pag. 33

Trasferimento del punto di accesso del laboratorio centralizzato della struttura denominata Diagnostica dr. Tilocca s.r.l., con sede nel comune di Gela pag. 33

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 33

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di riposo gestita dalla società cooperativa sociale Villaparco, sita in Altofonte pag. 33

Proroga dell'autorizzazione provvisoria all'utilizzo delle acque emunte dal pozzo Muri Antichi per l'approvvigionamento idrico di emergenza del comune di Trecastagni pag. 33

Autorizzazione provvisoria all'Aeronautica militare - 41° stormo - al prelievo delle acque di alcuni pozzi in territorio di Belpasso e al loro trattamento presso il potabilizzatore di Sigonella in territorio di Lentini pag. 34

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte pag. 34

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. pag. 34

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo stabilimento della ditta Centro Form s.r.l., con sede in Aidone pag. 34

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale pag. 34

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato della salute

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe Lo Bello alla società Lucas s.a.s. del dott. Giuseppe Lo Bello & C., con sede in San Giovanni La Punta pag. 35

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 2014.

Nomina dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto, in particolare, l'articolo 9 contemplato nella Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da preporre ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l'allegata tabella A;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in base alla popolazione residente;

Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre 2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;

Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 novembre 2012 - Parte I - n. 49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione

siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;

Visto il D.P. n. 273/Area 1^/S.G. del 15 settembre 2014, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con contestuale revoca di precedente Assessore nominato e preposto al predetto ramo di Amministrazione;

Ritenuto di dover nominare il dott. Piergiorgio Gerratana, Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con contestuale cessazione dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al sopra richiamato D.P. n. 273/Area 1^/S.G. del 15 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, il dott. Piergiorgio Gerratana, nato a Ragusa l'11 gennaio 1983, è nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 2

Contestualmente alla nomina di cui al superiore articolo 1, cessa l'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. n. 273/Area 1^/S.G. del 15 settembre 2014.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 settembre 2014.

CROCETTA

(2014.38.2224)086

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Egadi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 45/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

Visto il D.A. n. 50 Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi, per la stagione 2014/2015;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n. 442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo cui "l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato";

Vista la nota prot. n. 12769 del 10 settembre 2014 del sindaco del comune di Favignana;

Considerato che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Egadi, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

Considerato che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole delle isole Egadi;

Ritenuto che nell'arcipelago delle isole Egadi l'attività venatoria è parte integrante della tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (vite, capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Egadi richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre a far data dal 13 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n. 50 Gab del 13 giugno 2014, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nel comune di Favignana, può essere praticato nel territorio esterno alla TA010027 Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre, anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2014.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 al 30 settembre 2014, la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n. 45 Gab e n. 50 Gab del 13 giugno 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 12 settembre 2014.

REALE

(2014.38.2211)020

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Eolie.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione ;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 45/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

Visto il D.A. n. 49/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie, per la stagione 2014/2015;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n. 442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo cui "l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato";

Viste le note prot. n. 23640 del 10 settembre 2014 del comune di Lipari, prot. n. 3331 dell'8 settembre 2014 del comune di Leni e prot. n. 3798 del 5 settembre 2014 del comune di Malfa;

Considerato che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Eolie, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

Considerato che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole delle isole Eolie;

Ritenuto che nell'arcipelago delle isole Eolie l'attività venatoria è parte integrante della tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coni-

glio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva malvasia, capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Eolie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre a far data dal 13 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

A parziale modifica del proprio decreto n. 49 Gab del 13 giugno 2014, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nei comuni dell'arcipelago delle isole Eolie, può essere praticato nel territorio esterno alla ZPS ITA030044 - arcipelago delle Eolie area marina e terrestre anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2014.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 al 30 settembre 2014 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli selvatici per giornata di caccia; resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli Strombolicchio, Basiluzzo.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri decreti n. 45 Gab e n. 49 Gab del 13 giugno 2014;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 12 settembre 2014.

REALE

(2014.38.2211)020

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Eolie.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione ;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 45/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

Visto il proprio decreto n. 49/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie per la stagione 2014/2015;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica ;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n. 442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo cui "l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato";

Vista la nota prot. n. 5137 del 6 settembre 2014 del sindaco di Santa Marina Salina e la nota prot. n. 3798 del 5 settembre 2014 del sindaco di Malfa, con le quali, nel chiedere di rivedere il calendario venatorio 2014/2015 e riconsiderare l'esclusione dell'isola di Salina quale territorio in cui è consentito l'esercizio venatorio, rappresentano l'esigenza di salvaguardare le colture pregiate praticate nell'isola dall'azione dannosa dei conigli selvatici;

Considerato che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza l'isola di Salina, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

Considerato inoltre che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell'isola;

Ritenuto che nella predetta isola l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nell'isola di Salina richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

Ritenuto per tale ragione di potere consentire la caccia nell'isola di Salina;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In parziale modifica dei propri decreti n. 45 Gab e n. 49 Gab del 13 giugno 2014, nel territorio esterno alla ZPS ricadente nell'isola di Salina anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito Natura 2000, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nell'isola di Salina, può essere praticato esclusivamente al coniglio selvatico a partire dal 13 settembre 2014 e sino al 14 dicembre 2014.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2 il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli selvatici per giornata di caccia.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti.

Art. 5

Continuano a trovare applicazione, per quanto compatibile con le superiori disposizioni, i propri decreti n. 45 Gab e n. 49 Gab del 13 giugno 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 12 settembre 2014.

REALE

(2014.38.2211)020

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica del decreto 13 giugno 2014, concernente regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'isola di Pantelleria.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 45/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

Visto il D.A. n. 52/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria, per la stagione 2014/2015;

Visto il D.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. n. 442/2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo cui "l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato";

Vista la deliberazione n. 153 del 11 settembre 2014 della giunta municipale di Pantelleria dalla quale si evince che:

- l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza l'isola di Pantelleria, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;
- il gruppo di lavoro UNESCO, istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, ha attivato un percorso per la candidatura a patrimonio mondiale immateriale dell'umanità, della pratica agricola della coltivazione del "vitigno ad alberello" nell'isola di Pantelleria;
- l'attività agricola risulta essere sempre più mortificata dall'eccessiva sovrappopolazione del coniglio selvatico, responsabile di ingenti danni alle colture ed alle coltivazioni in genere;
- la proliferazione del coniglio ha determinato una notevole perdita economica e di produttività, con un conseguente rallentamento del rilancio economico per l'intero comparto e dà mandato al sindaco di attivare procedimenti presso le strutture regionali competenti affinché, tra l'altro, venga posta adeguata attenzione sulla problematica derivante dalla sovrappopolazione del coniglio selvatico sull'isola di Pantelleria, divenuta negli anni una criticità economica per il comparto agricolo locale;

Vista la nota prot. 2635 dell'11 settembre 2014, con la quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani evidenzia la sempre maggiore presenza di conigli selvatici, nell'isola di Pantelleria, che arrecano gravi danni alle produzioni agricole ed in special modo alle colture pregiate;

Considerato che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

Considerato, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

Ritenuto che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell'isola di Pantelleria;

Ritenuto che nell'isola di Pantelleria l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per sé alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessi-

va proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;

Ritenuto, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nell'isola richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

Ritenuto, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA010030 isola di Pantelleria ed area marina circostante a far data dal 13 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In parziale modifica del proprio decreto n. 52 gab del 13 giugno 2014, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti a Pantelleria, può essere praticato nel territorio dell'isola esterno alla ZPS ITA010030 - Isola di Pantelleria ed area marina circostante anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2014.

Art. 3

Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 al 30 settembre 2014, la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli selvatici per giornata di caccia.

Art. 4

L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti.

Art. 5

Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continua a trovare applicazione il proprio decreto n. 52 Gab del 13 giugno 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. La pubblicazione nel sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 12 settembre 2014.

REALE

(2014.38.2211)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 settembre 2014.

Approvazione dell'elenco di revisori dei conti ai fini della costituzione dell'organo di controllo interno dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive";

Vista la legge regionale n. 17 dell'8 ottobre 2013 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 - "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive";

Visto, in particolare, l'art. 5 "Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/2012", con il quale viene disposto, alla lettera b) "... che l'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...";

Visto il D.A. n. 440 dell'1 aprile 2014, con il quale è stato approvato il bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti;

Visto il bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 18 aprile 2014;

Considerato che sono pervenute complessivamente 83 istanze e ritenute ammissibili ed in possesso dei requisiti, di cui all'art. 2 del bando, n. 69 istanze, fatto salvo l'esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive agli atti;

Vista la propria nota prot. n. 47593/dir del 29 agosto 2014;

Visti i verbali relativi alle sedute del 9 giugno 2014, 10 giugno 2014, 11 giugno 2014, 25 giugno 2014, 2 luglio 2014, 28 luglio 2014, e, da ultimo, dell'8 settembre 2014, della commissione, costituita ai sensi dell'art. 6 del bando, che ha istruito le istanze pervenute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del bando, l'elenco dei revisori rimarrà in vigore cinque anni dalla data di nomina di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/2012, per altre ed eventuali estrazioni in caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del collegio dei revisori dell'IRSAP;

Ritenuto che occorre approvare elenco di revisori dei conti ai fini della costituzione dell'organo di controllo interno dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive nonché gli esiti dei disposti sorteggi, ferma restando la verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti estratti;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'allegato elenco di revisori dei conti nel quale sono stati inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando, con il relativo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono altresì approvati gli esiti dei sorteggi effettuati dalla commissione e che pertanto risultano estratti:

- prima estrazione: Alfredo Batticani nato a Bronte il 6 luglio 1949;
- seconda estrazione: Francesca Maria Cangemi nata a Castelvetro il 19 febbraio 1969;
- terza estrazione: Alfonso Munda nato a Ragusa il 26 febbraio 1960;
- quarta estrazione: Agatino Lipara nato a Catania il 24 giugno 1963;

- quinta estrazione: Giuseppe Cambria nato a Milazzo l'1 marzo 1969.

Resta in ogni caso salva la verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati dai predetti soggetti nonché ogni ulteriore verifica di legge in tema di eventuali inconferibilità ed incompatibilità.

Art. 3

Il presente decreto e il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e resi disponibili nel sito dell'Assessorato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Sicilia entro il termine di 60 giorni oppure entro 120 giorni al Presidente della Regione, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2014.

FERRARA

Allegato

N. Progr.	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
1	Ferrarello	Santo	Gangi (PA)	8 agosto 1972
2	Castiglione	Onofrio	Favara (AG)	12 novembre 1957
3	Cangemi	Francesca Maria	Castelvetro (AG)	19 febbraio 1969
4	Lipara	Agatino	Catania	24 giugno 1963
5	Banno	Maria	Castelvetro (AG)	8 settembre 1971
6	Tumminello	Antonio	Genk (Belgio)	6 febbraio 1968
7	Tricoli	Luigi	Sommatino (CL)	20 ottobre 1953
8	Passarello	Leonardo	Bagheria	8 agosto 1959
9	Di Martino	Mario	Caltanissetta	17 novembre 1977
10	Calaciura	Salvatore	Butera	10 gennaio 1970
11	Marchese	Ferdinando	Agira	12 aprile 1965
12	Bilello	Rita	Palermo	6 giugno 1954
13	Cucurullo	Luigi	Canicatti	8 marzo 1972
14	Di Benedetto	Giovanni	Militello Val di Catania	2 luglio 1948
15	Torrisi	Santo	Trecastagni	25 giugno 1970
16	Barone	Ippolito	Siracusa	18 agosto 1969
17	Vizzini	Francesco	Agrigento	10 dicembre 1963
18	Panepinto	Pietro Francesco	S. Giovanni Gemini	12 maggio 1959
19	Alcamo	Salvatore	Trapani	12 agosto 1964
20	Sottosanti	Giuseppina	Enna	2 giugno 1974
21	Passari	Rosario	Messina	28 marzo 1960
22	Acquaviva	Domenico	Palermo	1 marzo 1954
23	Coticchio	Fulvio	Palermo	13 novembre 1951
24	Mattina	Calogero	Racalmuto	22 febbraio 1960
25	Calamunci Chianisi	Felicia	Castell'Umberto (ME)	5 aprile 1962
26	Ravi	Sebastiano	Ficarra	1 dicembre 1964
27	Spartà	Salvatore	Randazzo	6 agosto 1964
28	Provenzano	Giuseppe	Milena	22 dicembre 1970
29	Sciarrino	Luigi	Palermo	30 agosto 1941
30	Desiderio	Paolo	Castellammare del Golfo	14 novembre 1955
31	Russo	Antonino	Leonforte	18 novembre 1962
32	Li Petri	Antonino	Castelvetro (AG)	15 marzo 1969
33	Grillo	Maria	Siracusa	1 luglio 1964
34	Cricchio	Giovanni	Palermo	17 novembre 1961

N. Progr.	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
35	Mineo	Antonio	Bagheria	18 giugno 1956
36	Vicario	Calogero	Galati Mamertino (ME)	20 ottobre 1960
37	Messina	Giuseppe	Catania	4 luglio 1974
38	Napoli	Ignazio	Lampedusa	2 gennaio 1965
39	Alitano	Vincenzo	Palermo	6 maggio 1970
40	Prestiani	Antonio	Castelbuono	22 ottobre 1960
41	Munda	Alfonso	Ragusa	26 febbraio 1960
42	Amata	Maria Teresa	San Marco d'Alunzio	3 dicembre 1960
43	Merendino	Francesco Paolo	Palermo	10 febbraio 1969
44	Grasso	Luigi	Acireale	3 marzo 1971
45	Sapienza	Giuseppe	Valverde	5 dicembre 1953
46	Martino Cinnera	Silvia	San Marco d'Alunzio	27 gennaio 1971
47	Maraventano	Antonino	Agrigento	6 luglio 1965
48	Cambria	Giuseppe	Milazzo	1 marzo 1969
49	La Franca	Francesco Paolo	Palermo	9 agosto 1964
50	Ferrante	Pietro	San Marco d'Alunzio	10 marzo 1968
51	Toscano	Salvatore	Catania	13 novembre 1957
52	Caruso	Paola	Siracusa	14 marzo 1974
53	Traina	Giuseppe	San Giovanni Gemini	18 aprile 1960
54	Castellana	Giuseppe	Agrigento	28 marzo 1955
55	Lo Giudice	Stefano	Canicattì	26 agosto 1965
56	Platania	Santo	Mascalì	2 novembre 1934
57	Vetrano	Francesco	Bisacquino	18 febbraio 1956
58	Spadaro	Filippo	Messina	19 novembre 1956
59	Bartolomeo	Giuseppe	Agrigento	13 novembre 1973
60	Giunta	Giuseppina	Catania	13 aprile 1969
61	Scarfi	Francesco	Siracusa	19 maggio 1942
62	Murè	Santino	Gangi (PA)	5 agosto 1969
63	Nicoletti	Giuseppe	Gela	12 ottobre 1948
64	Cipriani	Onofrio	Corleone	14 novembre 1963
65	Batticani	Alfredo	Bronte	6 luglio 1949
66	Batticani	Rosario	Bronte	6 gennaio 1959
67	Marretta	Ignazio	Prizzi	15 giugno 1960
68	Mazzaglia	Antonino	Messina	24 marzo 1959
69	Maraventano	Giuseppina	Palazzo Adriano	21 maggio 1970

(2014.37.2172)052

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 luglio 2014.

Approvazione del piano di riparto definitivo di somme in favore dei comuni ammessi all'assegnazione della premialità di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dell'elenco dei comuni esclusi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2010;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 693 del 14 maggio 2010, relativo alla ripartizione, per l'anno finanziario 2010, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2011;

Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013, approvato con legge regionale 11 maggio 2011, n. 8;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2011, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

Vista la legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, recante "Norme in materia di riserve in favore degli enti locali";

Visto l'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con il quale è stata prevista la destinazione, per il triennio 2010-2012, del 50 per cento delle risorse riservate alla premialità sul Fondo unico delle autonomie locali in favore dei comuni che, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 11/2010, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani;

Visto il D.R.S. n. 943/S4 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata impegnata, per l'anno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 191301, la somma di 8.896.600,00 euro, pari al 50 per cento delle risorse riservate alla premialità sul Fondo unico delle autonomie locali, in favore dei comuni che abbiano assicurato, a norma dell'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani;

Visto il D.D.G. n. 448 del 22 novembre 2012, unitamente ad i relativi acclusi allegati n. 1, n. 2 e n. 3, con il quale, sulla base delle disponibilità impegnate con il predetto D.R.S. n. 943/S4 del 21 dicembre 2010 è stato approvato il piano di riparto della somma di 6.714.257,74 euro in favore dei comuni che hanno dimostrato di avere assicurato l'integrale pagamento dei costi per i servizi rifiuti ricevuti al 31 dicembre 2009 di cui alla precitata legge regionale n. 11/2010 (all. 1), e, contestualmente, disposto l'accantonamento della rimanente somma di 2.182.342,26 euro in favore dei comuni ammessi con riserva attesa la necessità dell'acquisizione di ulteriori elementi (all. 2), nonché l'esclusione dei rimanenti comuni per i motivi in detto decreto riportati (all. 3);

Visto l'art. 1, comma 3, lettera m), della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, che prevede un ulteriore finanzia-

mento della riserva di cui al comma 9 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura pari a 500 migliaia di euro;

Visto il D.R.S. n. 237/S4 del 5 ottobre 2012, con il quale è stata impegnata ai sensi della lettera "m" dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, la somma di 500.000,00 euro a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 191301, per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 approvato con legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2014, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

Vista la nota prot. n. 10166 del 30 giugno 2014, con la quale il competente servizio 4° ha relazionato in ordine alla chiusura dell'istruttoria relativa ai comuni ammessi con riserva di cui all'allegato n. 2 al citato D.D.G. n. 448/2012 a seguito dell'acquisizione e valutazione di ulteriore documentazione prodotta, nonché in ordine al riesame dell'istruttoria relativa ai comuni di cui all'allegato n. 3 che, a seguito dell'esclusione dalla premialità in argomento, hanno proposto istanza di riesame ai fini dell'ammissione al contributo;

Rilevato che in detta nota risulta che il suddetto servizio, applicando in sede di riesame gli stessi criteri adottati nell'istruttoria relativa al D.D.G. n. 448/2012, ha ritenuto di poter ammettere al contributo di che trattasi i comuni di Termini Imerese e Marsala, già ammessi con riserva;

Rilevato, altresì, che in detta nota risulta che l'ufficio, applicando gli stessi criteri adottati nell'istruttoria relativa al D.D.G. n. 448/2012 nei confronti dei comuni non ammessi alla premialità in questione, che a seguito della suddetta estromissione hanno presentato istanza di parte finalizzata al riesame delle motivazioni dell'avvenuta esclusione, ha ritenuto di poter ammettere al contributo i comuni di Alcara Li Fusi e Torrenova;

Considerato che, sulla base degli esiti della chiusura dell'istruttoria relativa ai comuni di cui agli allegati n. 2 e 3 del citato D.D.G. n. 448/2012, occorre procedere ad ammettere a contributo, in aggiunta ai comuni già ammessi con il predetto provvedimento, i comuni di Termini Imerese, Marsala, Alcara Li Fusi e Torrenova;

Rilevato, infine, che in detta nota risultano, altresì, ammissibili n. 11 comuni, in attesa di definizione di contenzioso, per i quali in conseguenza degli accertamenti istruttori non è possibile dichiarare l'esclusione dal contributo;

Considerato che, sulla base degli esiti istruttori, occorre provvedere all'approvazione di un piano di riparto, in proporzione all'assegnazione ordinaria di parte corrente per l'anno 2010, con relativa assegnazione, così come previsto nell'allegato prospetto "A" che costituisce parte integrante del presente decreto, in favore sia dei comuni che hanno dimostrato, ai sensi dell'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, di aver assicurato l'integrale pagamento dei costi per i servizi rifiuti ricevuti al 31 dicembre 2009, che dei comuni per i quali si è in attesa di conoscere gli esiti dei contenziosi ancora in atto;

Considerato, altresì, che alla luce degli esiti della predetta istruttoria occorre provvedere a dichiarare l'esclusio-

ne dall'assegnazione della premialità di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dei comuni indicati nell'allegato prospetto "B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento per le motivazioni indicate a fianco di ogni comune;

Ritenuto, pertanto, che sulla base della conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi e agli esiti istruttori di cui alla nota prot. n. 10166 del 30 giugno 2014 gli allegati "A" e "B" del presente provvedimento sostituiscono integralmente gli allegati nn. 1, 2 e 3 del citato D.D.G. n. 448/2012;

Vista la nota prot. n. 6627 del 23 aprile 2014, con la quale è stata chiesta l'iscrizione in bilancio, con contestuale aumento del plafond di cassa, della somma di 8.896.600,00 euro proveniente dall'impegno disposto con D.R.S. n. 943/2010 del 21 dicembre 2010 sul capitolo 191301;

Visto il D.D. n. 70068 del 20 giugno 2014, con il quale il Dipartimento regionale bilancio e tesoro ha apportato la necessaria variazione di bilancio;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di 8.896.600,00 euro necessaria per la liquidazione della premialità in argomento sul capitolo 191301 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 - Rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere al riparto definitivo ed all'assegnazione dell'importo complessivo pari a 9.396.600,00 euro, rinveniente, in quanto a 8.896.600,00 euro, quale somma afferente la riserva dell'anno 2010 ed impegnata con il presente decreto, ed in quanto a 500.000,00, euro quale somma afferente la riserva dell'anno 2011, impegnata con D.R.S. n. 237/S4 del 5 ottobre 2012 in favore dei comuni indicati nell'allegato prospetto "A";

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è disposto l'impegno della somma di 8.896.600,00 euro, a valere sulle attuali disponibilità del capitolo di spesa 191301 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 - Rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Art. 2

È approvato il piano di riparto definitivo della somma complessiva di 9.396.600,00 euro in favore dei comuni ammessi all'assegnazione della premialità di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ivi compresi i comuni per i quali si è in attesa di conoscere gli esiti dei contenziosi ancora in atto, per l'importo a fianco di ciascun comune indicato nell'allegato prospetto "A", facente parte integrante del presente decreto, che sostituisce l'allegato n. 1 accluso al D.D.G. n. 448 del 22 novembre 2012, cui si farà fronte in quanto a 8.896.600,00 euro, quale somma afferente la riserva dell'anno 2010 ed impegnata con il presente decreto, ed in quanto a 500.000,00 euro quale somma afferente la riserva dell'anno 2011, impegnata con D.R.S. n. 237/S4 del 5 ottobre 2012.

Art. 3

È approvato l'elenco dei comuni esclusi dall'assegnazione della premialità di cui all'art. 45, comma 9, della

legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con le motivazioni a fianco di ciascun comune indicate nell'allegato prospetto "B", facente parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente l'allegato n. 3 accluso al D.D.G. n. 448 del 22 novembre 2012.

Art. 4

Gli alleati "A" e "B" del presente provvedimento sostituiscono integralmente gli allegati nn. 1, 2 e 3 acclusi al D.D.G. n. 448 del 22 novembre 2012.

Art. 5

È autorizzato in favore dei comuni ammessi all'assegnazione della premialità di cui all'art. 45, comma 9, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa, anche frazionati in due rate di pari importo ciascuna, per la somma complessiva di 8.638.809,29 euro, che graverà sull'impegno di cui al presente decreto.

Art. 6

Il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa, anche frazionati in due rate di pari importo ciascuna, in favore dei comuni ammessi ed in attesa di definizione dei contenziosi ancora in atto, per un importo complessivo di 757.790,72 euro, sarà autorizzato a seguito della verifica degli esiti favorevoli per i comuni dei relativi contenziosi.

Art. 7

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento autonomie locali.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Palermo, 18 luglio 2014.

MORALE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica in data 2 settembre 2014 al n. 3107.

Allegato A

Premialità rifiuti - Riserve anni 2010-2011

Riparto € 8.896.600,00 ed € 500.000,00 ai comuni ammessi

Prov.	Codice ISTAT		COMUNE	Assegnazione Fondo Autonomie anno 2010 - Parte corrente (D.D.G. n. 563 del 4/08/10 - D.R.S. n. 14/2011) dei Comuni ammessi al riparto della Premialità rifiuti		Riparto somme impegnate con D.R.S. n. 943 del 21/12/2011 e con D.R.S. n. 237 del 5/10/2012	Erogazioni a valere sull'impegno assunto con D.R.S. n. 943 del 21/12/2011	Erogazioni a valere sull'impegno assunto con D.R.S. n. 237 del 5/10/2012
				Importo	%			
Comuni ammessi								
AG	84002	1	ALESSANDRIA D. ROCCA	€ 1.186.682,06	1,1309%	€ 106.269,76	€ 106.269,76	€ -
AG	84007	2	CALTABELLOTTA	€ 1.422.215,11	1,3554%	€ 127.362,22	€ 127.362,22	€ -
AG	84008	3	CAMASTRA	€ 845.034,44	0,8053%	€ 75.674,53	€ 75.674,53	€ -
AG	84025	4	MONTEVAGO	€ 572.517,41	0,5456%	€ 51.270,08	€ 51.270,08	€ -
AG	84038	5	S. MARGHERITA BELICE	€ 879.041,18	0,8377%	€ 78.719,90	€ 78.719,90	€ -
CL	85010	6	MILENA	€ 810.726,99	0,7726%	€ 72.602,23	€ 72.602,23	€ -
CL	85013	7	NISCEMI	€ 2.118.236,61	2,0187%	€ 189.692,34	€ 189.692,34	€ -
CL	85014	8	RESUTTANO	€ 573.269,61	0,5463%	€ 51.337,44	€ 51.337,44	€ -
CL	85015	9	RIESI	€ 1.402.895,19	1,3370%	€ 125.632,08	€ 125.632,08	€ -
CL	85017	10	S. CATERINA VILLARMOSSA	€ 1.119.196,56	1,0666%	€ 100.226,30	€ 100.226,30	€ -
CT	87001	11	ACIBONACCORSI	€ 688.398,37	0,6561%	€ 61.647,45	€ 61.647,45	€ -
CT	87003	12	ACICATENA	€ 2.179.674,09	2,0773%	€ 195.194,19	€ 195.194,19	€ -
CT	87020	13	LICODIA EUBEA	€ 820.475,08	0,7819%	€ 73.475,19	€ 73.475,19	€ -
CT	87022	14	MALETTO	€ 1.030.875,55	0,9825%	€ 92.316,97	€ 92.316,97	€ -
CT	87057	15	MANIACE	€ 619.477,88	0,5904%	€ 55.475,49	€ 55.475,49	€ -
CT	87056	16	MAZZARRONE	€ 487.489,15	0,4646%	€ 43.655,63	€ 43.655,63	€ -
CT	87025	17	MILITELLO VAL DI CATANIA	€ 1.202.272,93	1,1458%	€ 107.665,95	€ 107.665,95	€ -
CT	87026	18	MILITELLO VAL DI CATANIA	€ 369.540,58	0,3522%	€ 33.093,10	€ 33.093,10	€ -
CT	87053	19	VIAGRANDE	€ 908.199,02	0,8655%	€ 81.331,04	€ 81.331,04	€ -
ME	83001	20	ALCARA LI FUSI	€ 776.920,21	0,7404%	€ 69.574,76	€ 69.574,76	€ -

Prov.	Codice ISTAT		COMUNE	Assegnazione Fondo Autonomie anno 2010 - Parte corrente (D.D.G. n. 563 del 4/08/10 - D.R.S. n. 14/2011) dei Comuni ammessi al riparto della Premialità rifiuti		Riparto somme impegnate con D.R.S. n. 943 del 21/12/2011 e con D.R.S. n. 237 del 5/10/2012	Erogazioni a valere sull'Impegno assunto con D.R.S. n. 943 del 21/12/2011	Erogazioni a valere sull'Impegno assunto con D.R.S. n. 237 del 5/10/2012
				Importo	%			
ME	83002	21	ALÌ	€ 424.920,94	0,4050%	€ 38.052,52	€ 38.052,52	€ -
ME	83003	22	ALÌ TERME	€ 522.231,59	0,4977%	€ 46.766,89	€ 46.766,89	€ -
ME	83011	23	CARONIA	€ 916.716,86	0,8737%	€ 82.093,83	€ 82.093,83	€ -
ME	83013	24	CASTEL DI LUCIO	€ 530.642,38	0,5057%	€ 47.520,09	€ 47.520,09	€ -
ME	83014	25	CASTELL'UMBERTO	€ 1.311.908,36	1,2503%	€ 117.484,02	€ 117.484,02	€ -
ME	83021	26	FIUMEDINISI	€ 470.130,93	0,4480%	€ 42.101,17	€ 42.101,17	€ -
ME	83027	27	FURCI SICULO	€ 924.621,90	0,8812%	€ 82.801,75	€ 82.801,75	€ -
ME	83030	28	GALATI MAMERTINO	€ 1.065.348,10	1,0153%	€ 95.404,06	€ 95.404,06	€ -
ME	83021	29	GALLODORO	€ 341.023,05	0,3250%	€ 30.539,30	€ 30.539,30	€ -
ME	83037	30	LENI	€ 442.210,44	0,4214%	€ 39.600,83	€ 39.600,83	€ -
ME	83040	31	LIMINA	€ 344.682,03	0,3285%	€ 30.866,97	€ 30.866,97	€ -
ME	83041	32	LIPARI	€ 3.162.707,72	3,0141%	€ 283.226,82	€ 283.226,82	€ -
ME	83042	33	LONGI	€ 439.651,42	0,4190%	€ 39.371,67	€ 39.371,67	€ -
ME	83043	34	MALFA	€ 560.821,44	0,5345%	€ 50.222,69	€ 50.222,69	€ -
ME	83045	35	MANDANICI	€ 259.797,79	0,2476%	€ 23.265,41	€ 23.265,41	€ -
ME	83051	36	MIRTO	€ 384.991,64	0,3669%	€ 34.476,77	€ 34.476,77	€ -
ME	83052	37	MISTRETTA	€ 833.160,91	0,7940%	€ 74.611,23	€ 74.611,23	€ -
ME	83058	38	MOTTA CAMASTRA	€ 303.934,62	0,2897%	€ 27.217,95	€ 27.217,95	€ -
ME	83059	39	MOTTA D'AFFERMO	€ 328.147,40	0,3127%	€ 29.386,26	€ 29.386,26	€ -
ME	83067	40	PETTINEO	€ 361.528,20	0,3445%	€ 32.375,58	€ 32.375,58	€ -
ME	83069	41	RACCUJA	€ 359.443,85	0,3426%	€ 32.188,92	€ 32.188,92	€ -
ME	83087	42	S. MARINA SALINA	€ 455.396,43	0,4340%	€ 40.781,66	€ 40.781,66	€ -
ME	83090	43	S. TEODORO	€ 302.083,16	0,2879%	€ 27.052,15	€ 27.052,15	€ -
ME	83108	44	TORRENOVA	€ 810.694,73	0,7726%	€ 72.599,34	€ 72.599,34	€ -
ME	83101	45	TUSA	€ 727.913,93	0,6937%	€ 65.186,15	€ 65.186,15	€ -
ME	83102	46	UCRIA	€ 678.413,70	0,6465%	€ 60.753,31	€ 60.753,31	€ -
PA	82008	47	BAUCINA	€ 384.764,30	0,3667%	€ 34.456,41	€ 34.456,41	€ -
PA	82080	48	BLUFI	€ 436.837,25	0,4163%	€ 39.119,65	€ 9.119,65	€ -
PA	82012	49	BOMPIETRO	€ 530.915,67	0,5060%	€ 47.544,56	€ 47.544,56	€ -
PA	82022	50	CASTELBUONO	€ 1.238.119,73	1,1800%	€ 110.876,11	€ 110.876,11	€ -
PA	82024	51	CASTELLANA SICULA	€ 634.064,05	0,6043%	€ 56.781,71	€ 56.781,71	€ -
PA	82030	52	CIMINNA	€ 748.812,25	0,7136%	€ 67.057,64	€ 67.057,64	€ -
PA	82036	53	GANGI	€ 1.457.773,29	1,3893%	€ 130.546,52	€ 130.546,52	€ -
PA	82037	54	GERACI SICULO	€ 707.978,25	0,6747%	€ 63.400,87	€ 63.400,87	€ -
PA	82041	55	GRATTERI	€ 444.693,30	0,4238%	€ 39.823,18	€ 39.823,18	€ -
PA	82044	56	LASCARI	€ 539.099,22	0,5138%	€ 48.277,42	€ 48.277,42	€ -
PA	82051	57	MONTEMAGGIORE BELSITO	€ 1.172.525,98	1,1174%	€ 105.002,05	€ 105.002,05	€ -
PA	82055	58	PETRALIA SOPRANA	€ 867.349,24	0,8266%	€ 77.672,86	€ 77.672,86	€ -
PA	82056	59	PETRALIA SOTTANA	€ 980.639,88	0,9346%	€ 87.818,27	€ 87.818,27	€ -
PA	82058	60	POLIZZI GENEROSA	€ 989.492,67	0,9430%	€ 88.611,05	€ 88.611,05	€ -
PA	82065	61	S. MAURO CASTELVERDE	€ 651.169,65	0,6206%	€ 58.313,55	€ 58.313,55	€ -
PA	82081	62	SCILLATO	€ 317.917,64	0,3030%	€ 28.470,16	€ 28.470,16	€ -
PA	82069	63	SCLAFANI BAGNI	€ 504.659,42	0,4810%	€ 45.193,26	€ 45.193,26	€ -
PA	82070	64	TERMINI IMERESE	€ 2.373.297,03	2,2618%	€ 212.533,51	€ 212.533,51	€ -
RG	88002	65	CHIARAMONTE GULFI	€ 1.424.682,80	1,3578%	€ 127.583,20	€ 127.583,20	€ -
RG	88007	66	MONTEROSSO ALMO	€ 1.098.777,40	1,0472%	€ 98.397,72	€ 98.397,72	€ -
RG	88012	67	VITTORIA	€ 6.079.812,94	5,7942%	€ 544.459,44	€ 544.459,44	€ -
SR	89006	68	CARLENTINI	€ 1.665.918,57	1,5877%	€ 149.186,35	€ 149.186,35	€ -
SR	89008	69	FERLA	€ 791.261,43	0,7541%	€ 70.859,05	€ 70.859,05	€ -
SR	89009	70	FLORIDIA	€ 1.948.978,60	1,8574%	€ 174.534,94	€ 174.534,94	€ -

Prov.	Codice ISTAT	COMUNE	Assegnazione Fondo Autonomie anno 2010 - Parte corrente (D.D.G. n. 563 del 4/08/10 - D.R.S. n. 14/2011) dei Comuni ammessi al riparto della Premialità rifiuti		Riparto somme impegnate con D.R.S. n. 943 del 21/12/2011 e con D.R.S. n. 237 del 5/10/2012	Erogazioni a valere sull'Impegno assunto con D.R.S. n. 943 del 21/12/2011	Erogazioni a valere sull'Impegno assunto con D.R.S. n. 237 del 5/10/2012	
			Importo	%				
SR	89020	71	PORTOPALO DI CAPO PASS.	€ 644.477,26	0,6142%	€ 57.714,23	€ 57.714,23	€ -
SR	89017	72	SIRACUSA	€ 9.755.964,30	9,2977%	€ 873.666,17	€ 873.666,17	€ -
SR	89019	73	SORTINO	€ 1.646.073,03	1,5687%	€ 147.409,14	€ 147.409,14	€ -
TP	81001	74	ALCAMO	€ 3.463.156,54	3,3005%	€ 310.132,61	€ 310.132,61	€ -
TP	81002	75	BUSETO PALIZZOLO	€ 748.760,51	0,7136%	€ 67.053,00	€ 67.053,00	€ -
TP	81005	76	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	€ 1.101.881,68	1,0501%	€ 98.675,71	€ 98.675,71	€ -
TP	81011	77	MARSALA	€ 6.436.408,59	6,1341%	€ 576.393,30	€ 576.393,30	€ -
TP	81013	78	PACECO	€ 1.014.109,58	0,9665%	€ 90.815,55	€ 90.815,55	€ -
TP	81015	79	PARTANNA	€ 961.574,27	0,9164%	€ 86.110,90	€ 86.110,90	€ -
TP	81020	80	SAN VITO LO CAPO	€ 811.626,18	0,7735%	€ 72.682,75	€ 72.682,75	€ -
TP	81021	81	TRAPANI	€ 4.617.121,03	4,4002%	€ 413.472,45	€ 413.472,45	€ -
Sommano						€ 8.638.809,29		
Comuni ammessi in attesa di definizione contenziosi								
AG	84005	82	BURGIO	€ 527.685,24	0,5029%	€ 47.255,27	€ 47.255,27	€ -
CT	87027	83	MINEO	€ 1.432.475,88	1,3652%	€ 128.281,09	€ 128.281,09	€ -
ME	83054	84	MONFORTE SAN GIORGIO	€ 530.149,67	0,5052%	€ 47.475,97	€ 47.475,97	€ -
ME	83091	85	S. STEFANO DI CAMASTRA	€ 1.188.897,17	1,1330%	€ 106.468,13	€ 34.778,39	€ 71.689,74
PA	82001	86	ALIA	€ 700.899,48	0,6680%	€ 62.766,95	€ -	€ 62.766,95
PA	82033	87	CONTESSA ENTELLINA	€ 510.793,95	0,4868%	€ 45.742,62	€ -	€ 45.742,62
PA	82046	88	MARINEO	€ 1.032.744,24	0,9842%	€ 92.484,32	€ -	€ 92.484,32
PA	82059	89	POLLINA	€ 643.393,40	0,6132%	€ 57.617,17	€ -	€ 57.617,17
PA	82062	90	ROCCAPALUMBA	€ 680.511,75	0,6485%	€ 60.941,19	€ -	€ 60.941,19
PA	82063	91	SAN CIPIRELLO	€ 756.050,98	0,7205%	€ 67.705,88	€ -	€ 67.705,88
PA	82062	92	TORRETTA	€ 458.416,57	0,4369%	€ 41.052,12	€ -	€ 41.052,12
Sommano						€ 257.790,72	€ 500.000,00	
TOTALI				€ 104.928.973,43	100%	€ 9.396.600,00	€ 8.896.600,00	€ 500.000,00

Allegato B

Premialità rifiuti - Comuni esclusi

COMUNI	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
1 ARAGONA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
2 CALAMONACI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
3 CAMMARATA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
4 CAMPOBELLO DI LICATA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
5 CANICATTI	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
6 CASTELTERMINI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
7 CASTROFILIPPO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
8 CATTOLICA ERACLEA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
9 CIANCIANA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
10 COMITINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
11 FAVARA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
12 GROTTI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
13 IOPPOLO GIANCAXIO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
14 LAMPEDUSA E LINOSA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
15 LICATA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
16 MONTALLEGRO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)

	COMUNI	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
17	PALMA DI MONTECHIARO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
18	PORTO EMPEDOCLE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
19	RACALMUTO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
20	RAVANUSA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
21	REALMONTE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
22	RIBERA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
23	SAMBUCA DI SICILIA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
24	SANT'ANGELO MUXARO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
25	S. BIAGIO PLATANI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
26	S. GIOVANNI GEMINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
27	S. ELISABETTA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
28	SCIACCA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
29	SICULIANA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
30	ACQUAVIVA PLATANI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
31	BOMPENSIERE	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
32	BUTERA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
33	CALTANISSETTA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
34	CAMPOFRANCO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
35	GELA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
36	MARIANOPOLI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
37	MONTEORO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
38	MUSSOMELI	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
39	SAN CATALDO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
40	SUTERA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
41	VALLELUNGA PRATAMENO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
42	VILLALBA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
43	ACIREALE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
44	ACI S. ANTONIO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
45	ADRANO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
46	BELPASSO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
47	BIANCAVILLA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
48	BRONTE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
49	CALATABIANO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
50	CALTAGIRONE	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
51	CAMPORONTO ETNEO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
52	CASTEL DI JUDICA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
53	CASTIGLIONE DI SICILIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
54	CATANIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
55	FIUMEFREDDO DI SICILIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
56	GIARRE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
57	GRAMMICHELE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
58	GRAVINA DI CATANIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
59	LINGUAGLOSSA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
60	MASCALI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
61	MASCALUCIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
62	MIRABELLA IMBACCARI	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.

	COMUNI	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
63	MOTTA S.ANASTASIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
64	PALAGONIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
65	PATERNÒ	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
66	PEDARA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
67	PIEDIMONTE ETNEO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
68	RAMACCA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
69	RANDAZZO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
70	RIPOSTO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
71	SAN CONO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
72	SAN GIOVANNI LA PUNTA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
73	S. PIETRO CLARENZA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
74	S. MARIA DI LICODIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
75	S. MICHELE DI GANZARIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
76	S. VENERINA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
77	SCORDIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
78	TRECASTAGNI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
79	TREMESTIERI ETNEO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
80	VALVERDE	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
81	VIZZINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
82	ZAFFERANA ETNEA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
83	ASSORO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
84	CERAMI	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
85	ENNA	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
86	GAGLIANO CASTELFERRATO	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
87	LEONFORTE	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
88	NICOSIA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
89	PIAZZA ARMERINA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
90	REGALBUTO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
91	SPERLINGA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
92	TROINA	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
93	ACQUEDOLCI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
94	ANTILLO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
95	BARCELLONA P.D.G.	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
96	BASICÒ	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
97	CAPIZZI	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
98	CAPO D'ORLANDO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
99	CAPRILEONE	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
100	CASALVECCHIO SICULO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
101	CASTELMOLA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
102	CASTROREALE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
103	CESARÒ	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
104	CONDRO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
105	FALCONE	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.

	COMUNI	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
106	FICARRA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
107	FONDACHELLI FANTINA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
108	FORZA D'AGRÒ	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
109	FRANCAVILLA DI SICILIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
110	FRAZZANÒ	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
111	FURNARI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
112	GIARDINI NAXOS	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
113	GIOIOSA MAREA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
114	GRANITI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
115	ITALA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
116	LETOJANNI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
117	LIBRIZZI	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
118	MALVAGNA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
119	MAZZARRÀ S. ANDREA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
120	MOJO ALCANTARA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
121	MONGIUFFI MELIA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
122	MONTAGNAREALE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
123	NASO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
124	NIZZA DI SICILIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
125	OLIVERI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
126	PACE DEL MELA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
127	PAGLIARA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
128	PATTI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
129	PIRAINO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
130	REITANO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
131	ROCCAFIORITA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
132	ROCCAVALDINA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
133	RODÌ MILICI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
134	ROMETTA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
135	S. FRATELLO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
136	S. MARCO D'ALUNZIO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
137	S. PIER NICETO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
138	S. PIERO PATTI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
139	S. SALVATORE DI FITALIA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
140	S. DOMENICA VITTORIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
141	SANT'AGATA DI MILITELLO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
142	S. ALESSIO SICULO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
143	S.LUCIA DEL MELA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
144	S. TERESA RIVA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
145	SAPONARA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
146	SAVOCA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
147	SINAGRA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
148	SPADAFORA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
149	TERME VIGLIATORE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
150	TORREGROTTA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
151	TORTORICI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)

	COMUNI	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
152	VALDINA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
153	VILLAFRANCA TIRRENA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
154	ALIMENA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
155	ALIMINUSA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
156	ALTAVILLA MILICIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
157	ALTOFONTE	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
158	BAGHERIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
159	BELMONTE MEZZAGNO	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
160	BOLOGNETTA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
161	BORGETTO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
162	CACCAMO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
163	CALTAVUTURO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
164	CAMPOFELICE DI FITALIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
165	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
166	CAMPOFIORITO	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
167	CAPACI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
168	CARINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
169	CASTRONOVO DI SICILIA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
170	CEFALÙ	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
171	CHIUSA SCLAFANI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
172	CINISI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
173	COLLESANO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
174	CORLEONE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
175	FICARAZZI	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
176	GIARDINELLO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
177	GIULIANA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
178	ISNELLO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
179	LERCARA FRIDDI	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
180	MEZZOJUSO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
181	MISILMERI	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
182	MONREALE	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
183	MONTELEPRE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
184	PALAZZO ADRIANO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
185	PALERMO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
186	S. GIUSEPPE JATO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
187	SCIARA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
188	TERRASINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
189	TRABIA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
190	TRAPPETO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
191	VALLEDOLMO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
192	VENTIMIGLIA DI SICILIA	Mancata copertura costi per la gestione del servizio rifiuti + mancato totale rimborso anticipazioni (punti "B" ed "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
193	VILLABATE	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
194	ACATE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).

	COMUNI	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
195	COMISO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
196	GIARRATANA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
197	MODICA	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
198	POZZALLO	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
199	RAGUSA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
200	S. CROCE DI CAMERINA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
201	AUGUSTA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
202	AVOLA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
203	CANICATTINI BAGNI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
204	LENTINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
205	MELILLI	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
206	NOTO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
207	PALAZZOLO ACREIDE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
208	ROSOLINI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
209	SOLARINO	Non ha presentato istanza entro i termini stabiliti dalla circolare assessoriale n. 20/2011.
210	CALATAFIMI SEGESTA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
211	CASTELVETRANO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
212	CUSTONACI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
213	ERICE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
214	GIBELLINA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
215	MAZARA DEL VALLO	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
216	POGGIOREALE	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
217	SALAPARUTA	Mancato totale rimborso delle anticipazioni ricevute (punto "E" all. H/bis circolare n. 20/2011)
218	SALEMI	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
219	SANTA NINFA	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).
220	VALDERICE	Mancata integrale copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti (punto "B" all. H/bis circolare n. 20/2011).

(2014.37.2157)072

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 settembre 2014.

Modifica del decreto assessoriale 8 gennaio 2014, concernente approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
 Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Vista la legge regionale n. 6/81;
 Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note" e s.m.i.;
 Visto l'art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001, che dà facoltà alle regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette;

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l'articolo 9, comma 15, della legge medesima;

Visto l'articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;

Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007 che identifica nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale Ospedale - Territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell'articolo 11 della legge regionale n. 12/07;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il patto per la salute 2010-2012 di cui all'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il D.L. n. 95/12, articolo 15, c. 11 bis e s.m.i.;

Visto il D.A. 8 gennaio 2014 di approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT;

Visto, in particolare, il disciplinare tecnico allegato al suddetto Accordo, di cui ne costituisce parte integrante,

nella parte in cui prevede che “Le farmacie, al fine di razionalizzare le scorte ed i costi, in caso di ricette relative a prescrizioni di farmaci a brevetto scaduto e inclusi nei PHT oggetto del presente accordo, consegneranno il principio attivo acquistato a seguito di aggiudicazione dell’ASP e pertanto non sarà possibile la sostituzione. In caso di documentata insostituibilità, con attestazione di invio dell’apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa, la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata...”;

Considerato che la ditta Sanofi Aventis SpA ha promosso un’azione legale presso il T.A.R. di Palermo per l’annullamento, previa sospensione, della circolare del 27 marzo 2014 dell’ASP di Palermo contenente gli “elenchi definitivi dei farmaci in DPC e in distribuzione diretta” nonché dell’Accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT approvato con decreto 8 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il 31 gennaio 2014, nella parte in cui non prevede la possibilità di sostituzione per continuità terapeutica, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 95/12;

Vista l’ordinanza del TAR di Palermo n. 52 del 26 giugno 2014, con la quale accoglie e sospende l’efficacia degli atti impugnati nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, nelle more dei conducenti approfondimenti e al fine di mantenere efficienza nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche ed economicità del sistema;

Considerato che è stato proposto appello per la riforma della suddetta ordinanza;

Ritenuto, in via temporanea e, comunque, fino a definizione del contenzioso in essere, in ottemperanza alla superiore ordinanza e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dover modificare il disciplinare tecnico allegato al D.A. 8 gennaio 2014, nel seguente modo:

dopo le parole “In caso di documentata insostituibilità,” le parole “con attestazione di invio dell’apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa” sono sostituite con le seguenti “ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 95/12, art. 15, c. 11 bis”, e dopo le parole “la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata” sono aggiunte le seguenti “richiedendo all’utente il pagamento della differenza tra il costo del farmaco erogato e quello di acquisto del corrispondente equivalente acquistato dall’ASP per l’erogazione in regime di DPC”;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare tecnico allegato al D.A. 8 gennaio 2014 è modificato e integrato nel seguente modo:

dopo le parole “In caso di documentata insostituibilità,” le parole “con attestazione di invio dell’apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa” sono sostituite con le seguenti “ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 95/12, art. 15, c. 11 bis”, e dopo le parole “la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata” sono aggiunte le seguenti “richiedendo all’utente il pagamento della differenza tra il costo del farmaco erogato e quello di acquisto del corrispondente equivalente acquistato dall’ASP per l’erogazione in regime di DPC”.

Art. 2

Le aziende sanitarie provinciali, attraverso i responsabili del servizio farmaceutico, dovranno comunicare i

prezzi di acquisto dei principi attivi equivalenti aggiudicati per l’erogazione in regime di DPC alle farmacie convenzionate, al fine di consentire il calcolo delle quote di compartecipazione che l’utente deve corrispondere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 1 settembre 2014.

BORSELLINO

(2014.36.2090)102

DECRETO 10 settembre 2014.

Attivazione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate del SSR, istituito nell’ambito del NSIS.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l’art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale – servizio epidemiologico e statistico;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l’Accordo-quadro tra il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato con lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);

Visto l’art. 50 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, relativo a disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell’art. 1, commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l’art. 3, ai sensi del quale:

- la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS, come indicato al comma 5, sono affidati alla cabina di regia del NSIS e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

- il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, che all’art. 1 indica i nuovi Dipartimenti in cui si articola l’Assessorato regionale della salute;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale e s.m.i., che nel definire il nuovo assetto dell'Assessorato della salute istituisce l'area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistica e monitoraggi" nella quale confluiscono le competenze relative a monitoraggi di flussi, statistiche ecc.. precedentemente svolte dal CED del soppresso Dipartimento osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2014, n. 110, di "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'attivazione ed all'alimentazione nell'ambito del SSR del sopracitato flusso informativo, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute del 22 aprile 2014 e delle modalità descritte nel relativo disciplinare tecnico (allegato 1 parte integrante del D.M.) e nella documentazione tecnica, resi disponibili nel sito del Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto dell'adempimento regionale e disporre delle informazioni previste dal flusso informativo in argomento;

Decretano:

Art. 1

Attivazione e alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie

1. Alle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate del Servizio sanitario regionale, è fatto obbligo di alimentare il «flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie», istituito nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) con decreto del Ministero della salute del 22 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2014, n.110, in conformità a quanto previsto dallo stesso decreto e dalle modalità descritte nel disciplinare tecnico (allegato 1 parte integrante del D.M.) e nella documentazione tecnica, resi disponibili nel sito internet del Ministero.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda la fornitura dei dati delle grandi apparecchiature sanitarie, rilevanti ai fini dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nonché di impatto economico per il Servizio sanitario regionale, individuate nell'elenco di cui al disciplinare tecnico, allegato 1 del D.M. 22 aprile 2014; tale elenco potrà essere oggetto di ampliamenti secondo le modalità previste dall'art. 6 dello stesso D.M. 22 aprile 2014.

Art. 2

Modalità di alimentazione ed invio del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie

1. L'alimentazione e la trasmissione del «flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie» avviene non oltre 15 giorni dalla fine del trimestre in cui è stata svolta l'attività di collaudo. È possibile effettuare modifiche od integrazioni ai dati trasmessi non oltre i 45 giorni successivi al trimestre nel quale ricade la data di collaudo. Le informazioni devono essere trasmesse su base mensile per ciascun trimestre solare.

2. Le strutture sanitarie pubbliche devono trasmettere il «flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie» all'Assessorato della salute, area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistiche e monitoraggi" del Dipartimento per la pianificazione strategica, esclusivamente in modalità FTP ed utilizzando la cartella "flusso grandi apparecchiature".

3. Le strutture sanitarie private accreditate e private non accreditate devono inviare il flusso per il tramite delle ASP territorialmente competenti.

4. L'Assessorato della salute, area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistiche e monitoraggi" del Dipartimento per la pianificazione strategica, effettuati i controlli logico-formali sui dati pervenuti, provvederà al successivo invio al Ministero della salute, secondo la tempistica indicata dal suddetto D.M.

5. La trasmissione del flusso oltre i termini previsti dal comma 1 è valutato ai sensi del successivo art. 4.

Art. 3

Scadenze per la progressiva implementazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie

1. Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Assessorato della salute della tempistica indicata dall'art. 5 del D.M. 22 aprile 2014, le scadenze per la progressiva implementazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono così stabilite:

a) entro il 30 novembre 2014 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 30 settembre 2014 presso le strutture pubbliche;

b) entro il 30 novembre 2015 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 30 settembre 2015 presso le strutture sanitarie private accreditate;

c) entro il 30 novembre 2016 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 30 settembre 2016 presso le strutture private non accreditate.

2. Per le grandi apparecchiature sanitarie già in uso presso le strutture sanitarie, ma che saranno inserite nell'elenco delle grandi apparecchiature a seguito degli aggiornamenti effettuati dal Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. 22 aprile 2014, i dati dovranno essere comunicati entro un anno dall'ampliamento dello stesso elenco.

Art. 4

Oneri aggiuntivi per le strutture sanitarie pubbliche

1. Il rispetto delle scadenze di cui al superiore art. 3 per la progressiva alimentazione del flusso per le apparecchiature contenute nel primo elenco, di cui al disciplinare tecnico allegato 1 del D.M., e per quelle successivamente individuate attraverso gli aggiornamenti, è compreso fra gli adempimenti cui sono tenuti i direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la sua pubblicazione ed al Ministero della salute - Direzione generale del Sistema informativo; verrà altresì inviato al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito internet di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Palermo, 10 settembre 2014.

SAMMARTANO
TOZZO

(2014.37.2180)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, recante: "Benefici in favore dei testimoni di giustizia".

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

(Ricorso n. 60 depositato il 18 agosto 2014).

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta dell'1 agosto 2014, ha approvato il disegno di legge n. 478 dal titolo "Benefici in favore dei testimoni di giustizia", pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 agosto 2014.

L'art. 1, 1° comma, che di seguito si trascrive, dispone l'estensione ai testimoni di giustizia o al rispettivo figlio dei benefici previsti dall'art. 4, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in favore delle vittime di mafia e dei loro familiari.

"Art. 1.

Benefici in favore dei testimoni di giustizia

1. I benefici di cui ai commi 1 ed 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, ovvero in favore del rispettivo figlio, purché abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficoltà economiche."

Tale previsione, nella parte in cui estende al figlio i benefici predetti, dà adito a censure di costituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione per i motivi di seguito esposti.

Il legislatore regionale nell'ammettere i testimoni di giustizia così come individuati dall'art. 16 bis del D.L. n. 8/1991 e s.m.i., al godimento dei benefici di cui alla legge regionale n. 20/1999, introduce una differenza rispetto alla legge statale di riferimento, in quanto prevede che il godimento delle provvidenze suddette, concernenti l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti sottoposti a vigilanza e controllo anche in soprannumero, nonché la mobilità in caso di preesistente rapporto di lavoro dipendente, possano essere applicati anche al "rispettivo figlio". Il legislatore statale, infatti, comprende tutti i familiari conviventi nell'applicazione delle speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, del D.L. n. 8/1991 e s.m.i., limitando al solo testimone di giustizia il beneficio dell'assunzione (art. 16 ter D.L. n. 8/1991 e s.m.i.).

La disposizione testé introdotta dispone così un trattamento differenziato in favore di soggetti che versano nelle medesime condizioni senza dare atto, né nella relazione tecnica di accompagnamento, né nel corso del dibattito parlamentare, quali siano le ragioni che lo giustificano. Infatti ai testimoni di giustizia che abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati

presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia, a differenza di quelli, ancorché residenti in Sicilia, coinvolti in procedimenti penali in regioni diverse, verrebbe attribuito il beneficio dell'assunzione del figlio, in alternativa alla propria, senza che la stessa sia giustificata dall'esigenza di assicurare il mantenimento del beneficiario originario eventualmente impossibilitato o inidoneo ad assumere servizio.

Il legislatore regionale, inoltre, non prevede l'estensione del beneficio ad un familiare convivente (coniuge, convivente "more uxorio", figli, ovvero soggetti che coabitano stabilmente e preposti a contribuire al mantenimento familiare), ma lo estende, in via alternativa, solo al "rispettivo figlio", omettendo, altresì, di far riferimento a quanto previsto dall'art. 16 ter del D.L. n. 8/1991 e s.m.i. in materia di garanzia di sicurezza delle persone interessate e in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti, nonché alle cause e modalità della revoca di un eventuale programma di protezione.

Pertanto non può non rilevarsi che l'estensione del beneficio esclusivamente al figlio configura una disparità di trattamento anche nei confronti degli altri familiari conviventi stabilmente con il testimone di giustizia, ingiustificatamente e aprioristicamente esclusi dalla previsione normativa in difformità da quanto previsto dalla norma nazionale che consente l'applicazione delle misure di protezione ai familiari intesi con una accezione più ampia e non circoscritta ai soli figli.

Per questi motivi

Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

L'art. 1, comma 1, limitatamente all'inciso "ovvero in favore del rispettivo figlio", del disegno di legge n. 478 dal titolo "Benefici in favore dei testimoni di giustizia", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'1 agosto 2014 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Palermo, 9 agosto 2014.

*Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ARONICA*

(2014.38.2184)046

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, recante: "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

(Ricorso n. 62 depositato il 18 agosto 2014).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'1 agosto 2014 ha approvato il disegno di legge n. 782 dal titolo "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finan-

ziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie.", pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 agosto 2014.

Nel provvedimento legislativo sono contenute disposizioni del precedente ddl n. 670 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", oggetto di ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale in data 24 gennaio 2014, e altre già sottoposte al vaglio di codesta Corte con precedenti impugnative, nonché norme delle quali non è quantificato l'ammontare degli oneri ed individuate le relative risorse per farvi fronte non rinvenibili neppure nell'allegata relazione tecnica, prescritta dall'articolo 17, comma 7, L. n. 196/2009, trasmessa allo scrivente dai competenti uffici regionali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69.

Le disposizioni dei seguenti articoli danno adito a censure di costituzionalità per le ragioni che di seguito si espongono.

L'articolo 6, comma 2, dispone che per il corrente esercizio le entrate tributarie siano contabilizzate, a differenza che negli anni precedenti, al netto degli importi relativi ai rimborsi di tasse ed imposte dirette e indirette sugli affari e relative addizionali nell'asserito intento di rendere confrontabili i dati di bilancio con quelli delle altre regioni.

Siffatto cambiamento di contabilizzazione, poiché rispetto al passato comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni statali in tema di patto di stabilità contenute nei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, violando gli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione.

L'art. 8 che si riporta si pone in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione.

"Art. 8.

Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ciascun soppresso Consorzio per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP, continua ad erogare i trattamenti previdenziali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato ad anticipare agli aventi diritto il pagamento dei trattamenti previdenziali di cui al comma precedente. Tali anticipazioni costituiscono un credito dell'IRSAP nei confronti dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP.

4. Successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono posti a carico dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive."

La norma sopra trascritta da un canto pone il divieto di erogare da parte dell'Amministrazione regionale e di enti ed organismi dalla stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di espressa previsione legislativa che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura, dall'altro consente la prosecuzione della corresponsione per quelle in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, nonché espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza oggetto di ricorso dinnanzi a codesta Corte da parte dello scrivente.

Preliminarmente si rileva che l'esclusione riguarda tutti i trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi e sostitutivi e non soltanto quelli dell'EAS di cui questo Ufficio aveva avuto modo di rilevare l'illegittimità, da ultimo con l'impugnativa dell'art. 6, comma 5, del ddl n. 724 dal titolo: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." Approvato dall'ARS il 28 maggio 2014.

Dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale in occasione dell'esame del suddetto provvedimento legislativo è infatti emerso che il trattamento di previdenza integrativa in favore dei dipendenti dell'EAS è stato determinato con atti amministrativi non sorretti da un'espressa previsione legislativa. Quest'ultima norma peraltro riproponeva disposizioni analoghe "id est": l'articolo 2 del ddl n. 192 dal titolo "Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale" del dicembre 2008; l'articolo 3 del ddl n. 630 dal titolo "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013", nonché l'articolo 6 del ddl n. 729 recante: "Norme in materia di aiuti alle imprese e ad aiuti al lavoro di soggetti svantaggiati, norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale EAS" anch'esso del 2011.

Tutte queste disposizioni hanno costituito oggetto di censure in quanto, come anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione tecnica che illustrasse il numero dei beneficiari, l'ammontare dei benefici, i parametri di riferimento per l'individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale con l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

Poiché dell'attuale previsione legislativa non è fatto alcun cenno nella relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale ed acquisita dallo scrivente ai sensi

dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la disposizione in questione per violazione degli articoli 81 e 97 Cost.

Analoga censura va posta per i successivi commi 2 e 3, anch'essi sostanzialmente riproductivi una disposizione già impugnata in data 24 gennaio 2014 (art. 47, 7° comma, del ddl n. 670 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.") disposizione quest'ultima concernente la convalida e la prosecuzione della corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione di cui non è dato conoscere peraltro l'ammontare complessivo degli esborsi effettuati e la quota di integrazione a carico dell'ente subentrato ai citati consorzi.

Anche in questo caso l'allegata relazione tecnica non contiene alcuna menzione circa la quantificazione degli oneri a carico del corrente bilancio e dei successivi, né l'individuazione delle risorse con cui farvi fronte.

L'art. 17 che di seguito si trascrive consente, nei commi 2 e 3, che sino a quando non sia approvata la legge regionale di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2013, i comuni in forma singola o associata possano gestire il servizio idrico integrato qualora il gestore dello stesso non sia stato individuato o sia fallito, utilizzando "il personale già in servizio".

"Art. 17

Gestione impianti idrici

1. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - cap. 242543).

2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, negli ambiti territoriali ottimali in cui il gestore del servizio idrico integrato non è stato individuato o è fallito, i comuni, in forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio.

3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in forma singola o associata, nella fase di start up, possono utilizzare il personale già in servizio."

La norma si pone in evidente contrasto con il principio di unitarietà della gestione del servizio idrico sancito dagli articoli 147 e 150 del D.lgs n. 152/2006.

In base al citato articolo 150, infatti, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione dello stesso, deve essere deliberata la forma di gestione tra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le linee generali relative alle modalità dell'organizzazione del servizio idrico stabilite dalla legislazione statale, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 246/2009), sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella quale rientra anche lo stabilire la condizione in presenza delle quali si possa non partecipare alla gestione unica del servizio idrico.

La previsione regionale, nell'ammettere la forma singola in alternativa a quella associata nella gestione del servizio, costituisce un evidente "vulnus" alle sfere di competenza attribuite allo Stato dall'articolo 117, 2° comma, lett. s), della Costituzione.

La medesima disposizione inoltre, nel consentire la gestione diretta del servizio in capo ai singoli e/o associati en-

ti civici, introduce una modalità di affidamento del servizio idrico integrato che invade anch'essa la sfera di competenza statale essendo in contrasto con le norme statali interposte (art. 3 bis, D.L. n. 138/2014) che sanciscono il principio della gestione sovra comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali. La norma censurata finisce, pertanto, per riconoscere ai singoli enti territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico attribuendo agli stessi la discrezionalità di scegliere se applicare o meno le regole della concorrenza.

La norma regionale si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, qualora le amministrazioni decidessero di gestire, in house, con una propria società, il servizio in difformità delle prescrizioni individuate dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La norma regionale oltre che porsi in contrasto con l'articolo 117, 2° comma, lett. e) ed s), viola anche gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione laddove consente l'utilizzazione di personale in servizio alle dipendenze di un gestore privato fallito in assenza della prescritta selezione pubblica.

L'articolo 22 prevede che, fino al 2016, si applichi ai trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro annui erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1, legge regionale n. 10/2000, qualora a carico dei rispettivi bilanci, un contributo di solidarietà secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 486, della L. n. 147/2013. Al 3° comma viene previsto che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento dell'introduzione del suddetto contributo di solidarietà siano versati nel bilancio della Regione e destinati a finanziare gli interventi sociali previsti dall'articolo 21.

L'introduzione di questo comma dà adito a censure alla luce di quanto acclarato da codesta Corte con sent. n. 116/2013, poiché il contributo in questione non sarebbe già connotato dall'intento solidaristico e perequativo finalizzato al riequilibrio della gestione previdenziale, ritenuto ammissibile da codesta Corte nell'ordinanza n. 22/2003, bensì assumerebbe natura tributaria. Il contributo apparirebbe quindi connotarsi come una decurtazione patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del trattamento pensionistico a seguito dell'acquisizione al bilancio regionale del relativo ammontare che presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di codesta Corte per caratterizzare il prelievo tributario.

In tal senso la norma apparirebbe come un "intervento in positivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini" in quanto il legislatore regionale imporrebbe ai soli titolari di trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensione della Regione siciliana uno speciale prelievo tributario attraverso una ingiustificata limitazione dei soggetti passivi, esorbitando dalle competenze attribuitegli dall'art. 36 dello Statuto ed in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

L'articolo 23 riproduce la disposizione dell'art. 47, comma 10, del ddl n. 670 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." Oggetto di impugnativa dello scrivente in data 24 gennaio 2014.

La norma autorizza la spesa di 235 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996 in virtù dell'art. 34 della legge regionale n. 33/1996.

A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile per quale ragione il legislatore intervenga

dopo circa 18 anni in favore di una categoria di soggetti già beneficiari di misure di sostegno al reddito, la disposizione in questione si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari e le disponibilità attuali del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, non è possibile valutare la congruità e l'adeguatezza delle risorse con cui far fronte alla nuova spesa disposta.

L'articolo 47 riproduce pedissequamente le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 8, del ddl n. 670 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale" impugnate da parte dello scrivente con ricorso del 24 gennaio 2014.

La disposizione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto autorizza la spesa di 10.000 euro per rafforzare gli organi proposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano omettendo di individuare i destinatari del contributo. L'assenza di indicazione del destinatario del beneficio o dei criteri per l'individuazione dello stesso rende impossibile l'attività amministrativa conseguente in quanto è di palmare evidenza che gli uffici preposti all'erogazione del contributo non potrebbero procedere all'emanazione del mandato di pagamento in quanto soggetti al principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. in assenza di una norma legislativa che ne delimiti l'ambito. Da ciò l'incongruenza della norma rispetto alla finalità perseguita e la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Gli artt. 48, 49, 50 e 51 prevedono tutti autorizzazioni di spesa finalizzate alla erogazione di contributi in favore di enti ed istituti precedentemente inclusi nell'allegato 2 all'art. 74 del ddl n. 69/2013 che ha costituito oggetto di impugnativa in data 9 maggio 2013 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto veniva prevista l'erogazione di contributi i cui presupposti ed entità erano definiti apoditticamente in sede legislativa in assenza di una previa istruttoria che consentisse la valutazione e comparazione di singoli enti beneficiari rispetto ad altre istituzioni operanti nei medesimi settori. A seguito del cennato ricorso e dell'omissione nella promulgazione dell'art. 74 della legge regionale n. 9/2013, con la legge regionale n. 16/2013 è stato integrato e modificato l'art. 128, legge regionale n. 11/2010 che adesso contiene una disciplina esaustiva dell'iter procedurale finalizzato alla quantificazione ed erogazione di contributi a carico della Regione in favore di fondazioni, associazioni e altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale.

Le norme testé approvate derogano al predetto art. 128 ed attribuiscono un beneficio economico agli enti a prescindere dall'espletamento delle ordinarie procedure, e dalla comparazione con altre istituzioni eventualmente operanti nel medesimo settore.

Dai lavori parlamentari non emerge un particolare esame e valutazione delle posizioni dei vari enti ed istituzioni a cui il legislatore ha inteso erogare i contributi in quanto, sia in sede di commissione che nel corso del dibattito parlamentare, sono stati presentati numerosi emendamenti riguardanti diversi organismi e con svariati importi in assenza di una reale istruttoria, seppure in sede legislativa anziché amministrativa.

La censura che si pone avverso le suddette disposizioni non verte chiaramente sulla natura e la valenza dell'attività svolta dagli enti beneficiari, cui, verosimilmente,

seguendo le ordinarie procedure amministrative, potrebbe essere riconosciuto un beneficio economico di maggiore entità, ma si incentra sulla natura provvedimentale della disposizione legislativa che secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte deve essere sottoposta ad uno stretto scrutinio di legittimità in particolare sulla ragionevolezza della motivazione che induce ad escludere il ricorso all'ordinaria procedura amministrativa.

In assenza di elementi espressi a sostegno dell'esclusione degli enti in questione dalle procedure previste dall'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 che, tra l'altro, preclude agli stessi di potere fare valere le ordinarie garanzie giurisdizionali a tutela dei propri diritti ed interessi, non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte le norme in questione per violazione degli artt. 3, 97 e 113 Cost.

L'articolo 60 che si trascrive prevede l'erogazione di un contributo regionale in conto capitale ad integrazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale per il sostegno di specifiche iniziative da contratti di filiera o di distretto.

"Art. 60.

Contratti di filiera e di distretto

1. Al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un'armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio siciliano, in considerazione che il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007 relativo a "Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" prevede, all'articolo 9, comma 2, lettera b), che le Regioni e Province autonome possano disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei contratti di filiera o di distretto, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a disporre il cofinanziamento nella forma di contributo in conto capitale, ad integrazione degli incentivi recati dalla norma nazionale, per il sostegno di specifiche iniziative che si realizzano sul territorio regionale.

2. Il contributo in conto capitale concesso dalla Regione di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 1 A, 2 A, 4 A e il 50 per cento degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A dell'allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2009 che fissa le spese ammissibili e i limiti agli investimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 22 novembre 2007. L'ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'allegato A al decreto 17 febbraio 2009. La somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario, non può essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili.

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione stabilirà le modalità e i criteri per la concessione del cofinanziamento regionale.

4. L'intervento regionale è concesso conformemente alla decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N379/2008/Italia.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le risorse discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni

e dall'Accordo di programma quadro Sviluppo locale attribuite alla Regione (UPB 10.2.2.6.55 - capitolo 542055).".

La norma non quantifica l'onere ma lo pone indeterminatamente a carico delle risorse "discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998, n. 208 e dall'Accordo di programma quadro Sviluppo locale attribuite alla Regione UPB 10.2.2.6.55 - cap. 542055".

Orbene nella relazione tecnica non è fatta alcuna menzione riguardo ai criteri per la determinazione degli oneri e delle relative coperture nonché delle disponibilità attuali del capitolo di spesa che peraltro non risulta presente nel decreto dell'Assessore per il bilancio n. 30/2014 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014.

Come codesta Corte ha acclarato con costante giurisprudenza e da ultimo nella sentenza n. 224/2014, il principio di copertura ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione.

L'obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati e documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse costituisce naturale ottemperanza al principio sancito dall'art. 81 della Cost., principio questo che deve essere "rispettato, in primis, nelle assemblee parlamentari deputate all'approvazione delle leggi".

Già la relazione al disegno di legge deve informare in modo analitico l'assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati nessi relativi a ciascuna disposizione comportante spese ancorché incorporate in unità previsionali a contenuto finanziario. Codesta Corte avrà modo di riscontrare, prendendo atto della relazione tecnica depositata in assemblea, come la stessa sia venuta meno a tale prescrizione violando così l'art. 81 Cost..

I chiarimenti dati dai competenti uffici regionali, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 488/1969, non hanno fornito peraltro elementi certi riguardo sia alla quantificazione degli oneri, stimati dall'Assessorato dell'agricoltura in un valore massimo di 12 milioni di euro, sia sulla dotazione del capitolo 542055 che attualmente sarebbe pari a 858.631,00 euro cui potrebbero aggiungersi ulteriori disponibilità, di cui non è specificato l'ammontare, derivanti dalla riproduzione "delle somme oggi perenti".

L'articolo 61, 2° comma, attribuisce valore di notifica, per le cooperative interessate a provvedimenti di revoca di finanziamenti precedentemente concessi, dall'IRCAC, alla pubblicazione nel sito internet da parte del menzionato istituto.

La norma, nell'introdurre modalità di notifica ulteriori e difformi da quelle previste dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile, costituisce una palese indebita ingerenza del legislatore regionale in materia di ordinamento civile e processuale riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. e), Cost.

Le disposizioni contenute negli articoli 62 e 64, comma 11, risultano essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost. in quanto contengono discipline fra le stesse confliggenti e contraddittorie.

La prima disposizione sottopone l'IRFIS-Finsicilia ad operare nel rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia in quanto soggetto iscritto nell'elenco generale ed in quello speciale degli intermediari finanziari previsto dal Titolo V del T.U. delle leggi in materia bancaria e

creditizia, confermando così la qualificazione di intermediario finanziario e l'obbligo di soggiacere a ben precise limitazioni prescritte per gli operatori del settore finanziario.

La seconda norma invece "id est", l'11° comma dell'art. 64, dispone l'abrogazione del comma 6 quinquies dell'art. 20, legge regionale n. 11/2010 come introdotto dall'art. 23, legge regionale n. 51/2014, che escludeva la società IRFIS-Finsicilia, in quanto iscritta negli elenchi di cui al T.U. bancario, dalle norme relative alla generalità delle società pubbliche regionali.

La disposta abrogazione comporterebbe l'immediata applicabilità al suddetto istituto finanziario della disciplina propria delle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione i cui effetti potrebbero non essere conformi alle prescrizioni poste dalla Banca d'Italia e provocare quindi l'inoperatività in ambito finanziario e creditizio dell'IRFIS-Finsicilia.

L'articolo 63 dispone la soppressione e la nomina di un liquidatore per l'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS).

Il 3° comma prevede che ai dipendenti dell'ente siano applicate le procedure di mobilità previste dal comma 563 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 per il personale delle società a totale partecipazione pubblica.

Né la disposizione né tanto meno la relazione tecnica al provvedimento legislativo contengono alcun elemento che circoscriva gli effetti economico-finanziari della norma, né contemplano il numero dei dipendenti, la natura del loro rapporto di servizio, se gli stessi siano di ruolo o meno, nonché la quantificazione e la copertura degli oneri. Dai chiarimenti pervenuti dal competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69 si è avuto modo di apprendere che i dipendenti interessati dalla disposizione sono 15 assunti con contratto a tempo indeterminato ma non risulta dalla documentazione detenuta dal predetto Assessorato se l'assunzione sia avvenuta o meno previo espletamento di procedure di selezione pubblica. Inoltre le mansioni svolte dai suddetti dipendenti, ad eccezione di 5 (autista, addetto e assistente amministrativo) non apparirebbero attinenti all'attività delle società pubbliche partecipate in cui dovrebbero eventualmente confluire (psicologa, assistente sociale, insegnanti didattici, collaboratori scolastici, logopedista ed insegnanti informatici). Dall'applicazione della norma potrebbe dunque derivare da un canto la stabilizzazione di personale assunto senza alcuna procedura selettiva e dall'altro oneri a carico del bilancio regionale non quantificati né quantificabili. La norma appare pertanto essere in contrasto con gli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione.

Analoghe censure vanno poste riguardo alla previsione di cui al 2° comma dell'art. 64, laddove si prevede l'inserimento in un albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, di lavoratori momentaneamente riammessi in servizio a seguito di provvedimenti giudiziari non definitivi e per i quali pende giudizio di gravame. L'inserimento nell'albo di tali soggetti nei fatti comporterebbe l'assunzione definitiva e l'utilizzo attraverso l'istituto della mobilità presso altre società a capitale pubblico, in pendenza di giudizi che potrebbero definirsi favorevolmente per la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo la norma appare essere in contrasto con l'art. 97 Cost.; peraltro la stessa è censurabile per violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto non quantifica né prevede l'onere derivante, in assenza di

appositi e specifici elementi conoscitivi nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge.

Inoltre il comma 12 del medesimo articolo 64 risulta essere affetto di irragionevolezza in quanto stabilisce che al comma 6 bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a totale partecipazione pubblica" sono aggiunte le parole "ad esclusione della SEUS SCpA", omettendo di indicare l'articolo di legge emendato.

L'art. 65 stabilisce che la società partecipata SEUS SCpA possa effettuare procedure selettive riservate al personale interno per la copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di organico. Si è in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione riservata in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la costante giurisprudenza di codesta Corte. Peraltro i passaggi interni del personale comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali per i dipendenti interessati dalla promozione in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. n. 78/2010 che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione non può derogare.

Anche in questo caso non può non rilevarsi l'assenza di qualsivoglia elemento informativo circa la platea dei destinatari e gli effetti finanziari, nella relazione tecnica sul ddl.

La norma, per le considerazioni svolte, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 97, 117, 3° comma e 119, 2° comma della Cost.

L'articolo 68 testualmente recita:

"Art. 68

Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa

1. Le somme autorizzate dall'articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed impegnate nell'esercizio 2013 possono essere riprogrammate nell'anno 2014 per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione previste dal medesimo articolo 55.

2. È fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.

3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullità.

4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.

5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, termine perentorio, oltre che essere ragione di nullità dell'atto è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto.

6. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione pubblicano i bilanci, per estratto, su almeno due quotidiani e un periodico aventi diffusione regionale certificata a norma di legge.

7. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nell'ordinamento regionale. All'osservanza della presente norma sono obbligati la Regione, i consorzi di liberi comuni, le città metropolitane, i consorzi tra gli enti locali, le aziende del

settore sanitario nonché le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali.

8. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 6 in quanto compatibile, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noto i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggior diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale. Le testate di cui al precedente alinea devono possedere i seguenti requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non meno di cinque giornalisti iscritti al relativo albo professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge 20 febbraio 1963, n. 69, assunti con contratto a tempo indeterminato;

b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini INPGI e CASAGIT;

c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola sul territorio regionale;

d) attestazione di copie vendute, certificata a norma di legge."

9. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, dopo la parola "forniture" sono inserite le parole "l'autorizzazione, anche tacita, di subappalti, l'approvazione di perizie di variante".

10. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, dopo le parole "ribassi d'asta" sono aggiunte le parole "e sulla quota del fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti per le spese di pubblicità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera o, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. La mancata comunicazione di tali dati è sanzionata secondo le modalità e nella misura fissata alla lettera b) del comma 5 della presente legge".

Il 1° comma si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. in quanto prevede la riprogrammazione nel corrente esercizio delle somme autorizzate dall'art. 55, legge regionale n. 9/2013 pari a due milioni di euro impegnate nell'esercizio 2013 per le medesime finalità.

Basti osservare che le somme autorizzate dall'art. 55 si sono trasformate a seguito del giudizio di parifica del conto consuntivo del decorso esercizio 2013 avvenuto con delibera della Corte dei conti del 3 luglio 2014 in residui passivi, qualora oggetto d'impegno da parte dell'amministrazione o, in caso contrario, economie di spese che hanno concorso alla formazione dell'avanzo di amministrazione accertato.

Si allegano stralci del documento contabile parificato dalla Corte dei conti attinenti ai capitoli di spesa finanziati dall'art. 55 della legge regionale n. 9/2013 da cui può desumersi l'impossibilità dell'utilizzo per l'anno in corso dello stanziamento in questione.

Il 5° comma nell'ambito di forme di pubblicità dell'attività amministrativa più ampie e cogenti di quelle disposte dal D.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione telematica di decreti dirigenziali entro 48 ore dalla data di emissione.

Il mancato rispetto del termine perentorio causa la nullità dell'atto e la rimozione del dirigente responsabile del decreto.

Quest'ultima previsione non appare conforme al principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto verrebbe posto a carico del diri-

gente autore del decreto la responsabilità e la conseguente sanzione di un'inerzia eventualmente non propria ed esonerato il responsabile della stessa. La pubblicazione telematica dell'atto potrebbe, infatti, non rientrare nella sfera di azione del predetto, giacché comunemente tutti gli atti sono trasmessi, per l'inserimento nel sito telematico, ad un'altra struttura operativa tenuta a provvedere entro i termini previsti dalla legge. Al dirigente autore dell'atto verrebbero quindi addebitate le conseguenze della omissione o tardivo adempimento di altri soggetti che invece rimarrebbero privi di sanzioni.

La responsabilità sanzionabile del dirigente firmatario dell'atto non può che essere limitata alla trasmissione dello stesso per la pubblicazione e non anche all'omesso inserimento nel sito internet della Regione di cui è responsabile diverso soggetto.

I commi 6 e 7 del medesimo articolo sostanzialmente estendono le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale e degli enti locali, ai comuni con meno di 20.000 abitanti e ai consorzi tra enti locali, introducendo per gli stessi un nuovo onere e non dando al contempo indicazione delle risorse necessarie per farvi fronte.

Gli enti in questione appartengono tutte alla finanza pubblica allargata e pertanto, secondo quanto sancito da codesta Corte con sent. 92/1981, il legislatore è obbligato ad indicare i mezzi di copertura con cui fare fronte alle nuove spese introdotte, non potendoli riversare indiscriminatamente sui bilanci degli enti obbligati alle nuove onerose forme di pubblicità.

I commi 8, 9 e 10 integrano la previsione dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara, introducendo una disciplina difforme da quanto previsto dagli artt. 66 e 122 del D.lgs. n. 163/2006.

Le forme di pubblicazione di avvisi, bandi e atti di gara ineriscono alle procedure di affidamento, secondo quanto acclarato da codesta Corte nella sent. n. 411/2008, e pertanto rientranti nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. e), Cost.

Le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all'esplicarsi della potestà legislativa della Regione che si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il suddetto D.lgs. n. 163/2006 in attuazione delle prescrizioni poste dall'UE (sent. C.C. n. 221/2010).

Le diverse ed aggiuntive forme di pubblicità previste, obbligatorie per le stazioni appaltanti, comporterebbero inoltre oneri per le stesse discostandosi palesemente da quanto prescritto rispettivamente dagli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006.

L'articolo 69 dispone l'estensione dei benefici già previsti dalla precedente legge regionale n. 202/1979, recante "Provvidenze integrative in materia sanitaria", agli assistiti residenti nelle isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e privati e accreditati e/o contrattualizzati con il SSN, ubicati nel territorio regionale.

Secondo quanto disposto dalla citata legge regionale, l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies della legge regionale 3 giugno 1975,

n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure all'estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell'eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza.

Al riguardo, si rileva che, in base alla normativa nazionale, solo il rimborso forfettario o chilometrico per raggiungere il centro dialisi erogato a favore dei soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico può essere ricondotto alla previsione contenuta nel D.P.C.M. del 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza.

Ogni altro sussidio garantito dalla normativa regionale a titolo di rimborso spese di viaggio/soggiorno si configura, conseguentemente, come livello ulteriore di assistenza sanitaria, finanziabile, in quanto tale, esclusivamente con risorse a carico del bilancio regionale e, dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di rientro.

La norma regionale in esame, pertanto, appare in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale sui piani di rientro dal disavanzo sanitario, e in particolare con l'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolati per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

Quanto all'illegittimità delle disposizioni regionali che prevedono, per le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, codesta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementari «in contrasto con l'obiettivo dichiarato del piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza» (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011). In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che, "disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro", violano il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Nella suddetta sentenza, inoltre, codesta Corte ha altresì ricordato, da un lato, come l'interferenza con il Piano di rientro sussista anche in presenza di interventi non previsti nel medesimo che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012); e, dall'altro, come «l'introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012).

La relazione tecnica, inoltre, non contiene alcun cenno circa l'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione della norma né tantomeno l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

Gli allegati chiarimenti, forniti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 488/1969, quantifi-

cano in circa un milione di euro la nuova maggiore spesa ma la relativa copertura non appare riconducibile, in assenza di indicazione di criteri seguiti per la determinazione degli eventuali risparmi, alle modalità prescritte dall'art. 17 della L. n. 196/2009.

Si ritiene pertanto che l'articolo in questione violi l'articolo 17, comma 1, lett. c), dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "assistenza sanitaria", l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" nonché l'articolo 81 poiché la spesa derivante dalla citata disposizione regionale non è né quantificata né coperta finanziariamente.

L'art. 73 prevede per le cooperative siciliane con proprietà divisa ed indivisa la sospensione fino al 31 dicembre 2015 del pagamento delle rate scadute e non pagate senza alcun onere aggiuntivo. La disposizione si pone in contrasto con le norme ed i principi in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà adottati con la comunicazione della Commissione n. 2004/C 244/02. Le misure di sostegno alle cooperative siciliane dovrebbero conformarsi agli orientamenti sopra citati e preventivamente essere notificate alla Commissione europea e attuate solo ed esclusivamente a seguito di una positiva decisione in tal senso, come previsto dall'art. 3 del reg. CE 22 febbraio 1999 n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In assenza di un'esplicita clausola di salvataggio che subordini l'applicazione delle norme all'adozione di una positiva decisione della Commissione europea, si ritiene che l'articolo in questione si ponga in contrasto con l'art. 117, 1° comma, della Costituzione.

L'art. 74 rubricato come interpretazione autentica dell'articolo 19, legge regionale n. 8/2012 dà adito a censure di incostituzionalità per violazione dell'art. 97 Cost.

La disposizione in esso contenuta non assume i caratteri dell'interpretazione autentica in quanto non si salda alla precedente disposizione "id est" art. 19, legge regionale n. 8/2012 formando un unico precetto, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria a quanto prescritto dallo stesso ed in particolare dal comma 2, lett. e).

Secondo tale disposizione, il commissario straordinario preposto all'attività di liquidazione dei disciolti consorzi ASI avrebbe dovuto provvedere ad acquisire una relazione di stima da parte della competente Agenzia del territorio per ogni singolo immobile e cedere lo stesso al privato assegnatario per l'importo stimato, fatte salve le eventuali pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010. Gli assegnatari avrebbero dovuto provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario straordinario.

Orbene il legislatore regionale, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore della cennata legge n. 8/2012, consente che gli assegnatari di rustici o capannoni industriali possano far richiesta di acquisto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prezzo di vendita, seppur pari alla perizia di stima effettuata dall'Agenzia del territorio, verrebbe decurtato dai canoni di affitto versati dall'assegnatario in favore del Consorzio. Inoltre all'istante verrebbe data facoltà di indicare il termine, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, entro cui

intenderebbe versare il saldo dovuto per il perfezionamento della vendita.

La norma, che sembra essere volta a favorire il privato assegnatario cui viene consentito di determinare il momento del pagamento e di ridurre il prezzo di acquisto in base alle somme pagate per l'utilizzo del bene ad altro titolo, non persegue l'interesse della pubblica amministrazione che avrebbe ben potuto e che potrebbe avviare una procedura pubblica per la vendita del bene ottenendo maggiori e migliori possibilità per la cessione di parte del proprio patrimonio.

L'art. 75 muta il sistema di oneri a carico degli esercenti di cave rispetto a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 9/2013 riportando la misura del canone alla superficie e al volume di cava autorizzati anziché alla quantità di minerale estratto.

Il legislatore ha introdotto siffatte modifiche in assenza di un'apposita istruttoria, sulla quantificazione e valutazione degli effetti finanziari derivanti. Nella relazione tecnica infatti non è fatta alcuna menzione riguardo alle conseguenze dell'introduzione di siffatta norma e della compatibilità con le risorse a disposizione della Regione. Inoltre non è affatto dimostrato né è possibile evincerlo dal tenore letterale della norma se i nuovi criteri di quantificazione del canone determinano maggiori, minori o uguali proventi in favore della Regione e dei comuni.

Il legislatore regionale è venuto così meno all'obbligo di correlare le proprie innovazioni legislative di allegati e documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse ponendosi in contrasto con l'art. 81 della Cost.

Il principio di copertura delle spese impone invero che ogni disposizione da cui derivino conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo debba essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione; inoltre nelle norme a regime come quella in ispecie, dette operazioni devono essere riferite all'esercizio di competenza e a quelli successivi in cui la norma esplicherà effetti.

Codesta Corte nella sent. n. 224/2014 ha chiarito che sia onere del legislatore regionale trovare la copertura delle proprie disposizioni ed individuarne, sia pure in via presuntiva, i mezzi necessari per la loro attuazione.

La disposizione inoltre grava i comuni su cui ricadono i giacimenti minerali di cave, di una presumibile minore entrata giacché gli stessi hanno diritto al 60% del canone. La norma in questione pone quindi a carico degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata una minore entrata senza determinare la copertura, ponendosi così in contrasto con l'art. 81 Cost.

Per questi motivi

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

IMPUGNA

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 782 dal titolo "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie.", approvato dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014:

- Art. 6, 2° comma, per violazione degli articoli 117, 3° c. e 119, 2° c. della Costituzione;
- Art. 8, 1° comma limitatamente all'inciso "fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991", 2°, 3° e 4° comma per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 17, commi 2 e 3, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, comma 2, lett. e) e s), della Costituzione;
- Art. 22, 3° comma, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione e dell'articolo 36 dello Statuto speciale;
- Art. 23 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione;
- Art. 47 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- Artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli articoli 3, 97 e 113 della Costituzione;
- Art. 60 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione;
- Art. 61, 2° comma, per violazione dell'articolo 117, 2° comma, lett. e), della Costituzione;
- Art. 62 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- Art. 63, 3° comma per violazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 64, 2° comma limitatamente all'inciso "nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto come provvedimento giudiziale", 11° e 12° comma per violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione;
- Art. 65 per violazione degli articoli 97, 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione;
- Art. 68, commi 1 e 5, limitatamente all'inciso "è causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto", 6, 7, 8, 9 e 10 per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117, 2° comma, lett. e), della Costituzione;
- Art. 69 per violazione degli articoli 81 e 117, 3° comma, della Costituzione e 17, comma 1, lett. c), dello Statuto speciale;
- Art. 73 per violazione dell'articolo 117, 1° comma della Costituzione;
- Art. 74 per violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
- Art. 75 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Palermo, 9 agosto 2014.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana:
ARONICA

(2014.38.2185)046

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell'olio.

Con decreto presidenziale n. 256/Serv. 1/SG del 3 settembre 2014, in attuazione della deliberazione n. 229 del 6 agosto 2014 della Giunta regionale, il sig. Antonino Di Giacomo Pepe, dipendente in servizio dell'Amministrazione regionale, è stato nominato, a far data dal suddetto decreto, commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell'olio (I.R.V.O.) fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

(2014.36.2102)070

Approvazione degli studi di microzonazione sismica realizzati ai sensi dell'OPCM n. 3907/2010 nel territorio della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile n. 219 dell'8 luglio 2014, sono stati approvati, certificandone la loro conformità agli Indirizzi e criteri nazionali per la microzonazione sismica, gli studi di microzonazione sismica realizzati ai sensi dell'ordinanza del P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010 dei comuni di seguito elencati: Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Catania (Municipalità 01 - "Centro - San Cristoforo" oggi 1ª circoscrizione Centro storico e 02 - "Ognina - Picanello" oggi parte della 2ª circoscrizione Picanello - Ognina - Barriera - Canalicchio), Mascali, Nicolosi, Randazzo, Trecastagni, Tremestieri Etneo e Viagrande (Provincia di Catania); Messina (Provincia di Messina).

Per prendere visione dei contenuti degli studi in argomento gli interessati potranno contattare il Dipartimento regionale della protezione civile - Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Catania, via G. D'Annunzio, 6/8, Sant'Agata Li Battiati (CT) - tel. 095 4196176, fax 095 213312, oppure consultare il sito internet istituzionale del Dipartimento regionale della protezione civile.

(2014.36.2116)022

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Istituto catechistico Annunciazione di Maria - Onlus, con sede legale in Catania.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria dell'associazione Istituto catechistico Annunciazione di Maria - ONLUS, in breve I.C.A.M. - ONLUS, con sede legale a Catania, di cui agli atti pubblici del 29 giugno 1998, repertorio n. 71604, n. 15170 della raccolta, del 2 maggio 2007, rep. n. 81968, racc. n. 20920 e del 20 settembre 2007, rep. n. 82307, racc. n. 21158 rogati dal notaio Barbaro Las Casas di Catania, approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1627 del 7 agosto 2014.

(2014.36.2108)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Banco alimentare Sicilia occidentale - Onlus, con sede legale in Cinisi.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria dell'associazione Banco alimentare Sicilia occidentale - ONLUS, con sede legale a Cinisi (PA), di cui all'atto pubblico del 17 giugno 2014, repertorio n. 16335, n. 8304 della raccolta, rogato dal notaio Franco Salerno Cardillo di Palermo, approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1680 del 7 agosto 2014.

(2014.36.2112)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Istituto religioso - Opera Betania Ancelle di Gesù Sacerdote, con sede legale in Randazzo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria dell'associazione Istituto religioso - Opera Betania Ancelle di Gesù Sacerdote, con sede legale a Randazzo (CT), di cui all'atto pubblico del 25 luglio 2011, repertorio n. 30822, n. 12449 della raccolta, rogato dal notaio Concetto Lombardo di Catania, integrato dall'atto pubblico del 2 gennaio 2014, Rep. n. 5296, Racc. n. 3265 rogato dal notaio Michele Sipione di Catania, approvata con decreto del dirigente del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1681 del 7 agosto 2014.

(2014.36.2113)099

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Avviso pubblico - Legge 24 novembre 2011, n. 25, art. 10 - comma 5 - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio - Pubblicazione di errata corrige relativa alle disposizioni attuative.

Si comunica che nel sito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> - sul link "Progetto Pilota rete di vetrine promozionali" è stata pubblicata l'errata corrige riguardante le Disposizioni attuative relative al bando pubblico di cui alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, art. 10, comma 5.

(2014.38.2186)003

Elenco delle ditte cui è stato rinnovato il riconoscimento di stabilimento di "M.C.R."

Ditta Cantina Foraci s.r.l. - D.D.S. n. 2345 dell'8 luglio 2014.
Ditta Cantina Vallovin s.r.l. - D.D.S. n. 2609 del 16 luglio 2014.

(2014.36.2103)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa Acapulco, con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1726/6 del 30 luglio 2014, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale
Acapulco	Palermo	05019890820

(2014.36.2098)042

Nomina del commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 493/Gab. del 3 settembre 2014, è stato nominato commissario ad acta della Camera di commercio di Ragusa per mesi sei il dr. Roberto Rizzo, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale delle attività produttive, con il compito di provvedere, con i poteri del presidente, della giunta e del consiglio, agli adempimenti ritenuti urgenti e indifferibili, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni essenziali dell'ente, avuto riguardo al prevalente interesse pubblico finalizzato a garantire il funzionamento per consentire la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente camerale nonché porre in essere tutti gli atti necessari alla programmazione delle attività promozionali ed in particolare la fiera agroalimentare Mediterranea, della quale ricorre il prossimo settembre 2014 la quarantesima edizione.

La durata dell'incarico è fissata in mesi 6 dal conferimento, e, comunque, non oltre la data di insediamento degli organi ordinari.

Il rimborso delle spese sostenute dal commissario per l'espletamento del presente incarico è posto a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa.

(2014.36.2016)056

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 395 e 396 del 29 agosto 2014 del dirigente del servizio 2F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

DDS 395

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA3844	3849	10	Sturniolo Vincenzo Andrea Carmelo	Via del Bosco, 67	Mascalucia	CT

DDS 396

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA1776	1781	191	Grutti Rita	Corso dei Mille, 1562	Palermo	PA

(2014.36.2101)083

Provvedimenti concernenti approvazione della liquidazione di somme in favore di consorzi di garanzia fidi, di cui agli avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi fidi, per integrazione al fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, operazioni finanziarie anno 2012.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 401 dell'1 settembre 2014, è stata approvata la liquidazione dell'importo pari a € 66.711,33 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato MEDICONF soc. coop., con sede ad Agrigento, in via Imera n. 223/C, partita IVA 01900360841 (AG003), secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 565/2012 "Attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia fidi, per integrazione al fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 23 novembre 2012.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2014.36.2082)039

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 402 dell'1 settembre 2014, è stata approvata la liquidazione dell'importo pari a € 64.481,03 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato CONFIDI - Consorzio di garanzia fidi fra piccole e medie industrie della provincia di Agrigento, con sede ad Agrigento in via Artemide 3, partita IVA 00279900849 (AG001), secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 565/2012 "Attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia fidi, per integrazione al fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 23 novembre 2012.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2014.36.2081)039

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 403 del 2 settembre 2014, è stata approvata la liquidazione dell'importo pari a € 192.962,28 in favore del consorzio di garanzia fidi denominato FARMAFIDI Italia soc. coop. a r.l., con sede a Catania in via Androne, 76, partita IVA 03428920874 (CT006), secondo quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 565/2012 "Attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia fidi, per integrazione al fondo rischi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 23 novembre 2012.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Erogazioni.

(2014.36.2084)039

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Collesano per lo scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 971 del 26 giugno 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Collesano (PA) il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Collesano (PA) sito in contrada Gioppo, che potranno essere scaricate con una portata media giornaliera in tempo di asciutto non superiore 36 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'I.D. di 5.530 A.E. e dotazione idrica procapite pari a 250 lt/ab giorno, nel torrente Zubbia tributario del torrente Roccella.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.

(2014.36.2114)006

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a vari comuni della Regione a valere sulla linea d'intervento 2.1.3.1 - obiettivo operativo 2.1.3 - del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 483 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 103, è stato concesso un contributo al comune di Sant'Alessio Siculo per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 4.297.007,97, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 484 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 101, è stato concesso un contributo al comune di Casalvecchio Siculo per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 485 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 98, è stato concesso un contributo al comune di Savoca per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 486 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 96, è stato concesso un contributo al comune di Scaletta Zanclea per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 487 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 99, è stato concesso un contributo al comune di Nizza di Sicilia per il progetto esecutivo denominato

"Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 3.944.172,36, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 488 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 102, è stato concesso un contributo al comune di Roccalumera per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 489 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 95, è stato concesso un contributo al comune di Pagliara per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 3.720.907,91, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 490 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 94, è stato concesso un contributo al comune di Ali Terme per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 4.919.846,59, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 491 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 100, è stato concesso un contributo al comune di Furci Siculo per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 4.705.963,66, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 492 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 97, è stato concesso un contributo al comune di Itala per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 2.984.211,58, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 493 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 104, è stato concesso un contributo al comune di Fiumedinisi per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", per un importo di € 4.167.302,36, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 494 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 86, è stato concesso un contributo al comune di Portopalo di Capo Passero per il progetto esecutivo denominato "Rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale", per un importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 495 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 80, è stato concesso un contributo al comune di Petralia Soprana per il progetto esecutivo denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano", per un

importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 496 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 82, è stato concesso un contributo al comune di San Mauro Castelverde per il progetto esecutivo denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano", per un importo di € 5.000.000,00, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 497 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 79, è stato concesso un contributo al comune di Cefalù per il progetto esecutivo denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano", per un importo di € 2.114.157,09, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 498 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 85, è stato concesso un contributo al comune di Gangi per il progetto esecutivo denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano", per un importo di € 2.418.610,33, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 499 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 83, è stato concesso un contributo al comune di Collesano per il progetto esecutivo denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano", per un importo di € 4.027.886,94, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 500 del 2 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014, reg. 1, fgl 84, è stato concesso un contributo al comune di Castelbuono per il progetto esecutivo denominato "Completamento della rete di distribuzione del gas metano", per un importo di € 2.420.850,89, a valere sulla linea di intervento 2.1.3.1 del P.O. FESR 2007/2013.

(2014.36.2088)131

Estromissione dal finanziamento di un progetto presentato dal comune di Bagheria relativo alla linea di intervento 6.1.3.1. del PO.FESR. Sicilia 2007-2013 - asse VI - seconda fase - seconda finestra.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 553 del 22 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2014, reg. 1, fgl. n. 113, il progetto presentato dal comune di Bagheria, nell'ambito del PISU 23 operazione 15, denominato "Certificazione ambientale del territorio del comune di Bagheria", per un finanziamento concedibile di € 200.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 34 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 6.1.3.1. del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.36.2087)131

Autorizzazione al comune di Scillato per lo scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 1144 del 22 luglio 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Scillato (PA) l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Scillato (PA) sito in contrada Fondaco, che potranno essere scaricate con una portata media giornaliera in tempo di asciutto non superiore 6,6 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di

progetto in ingresso all'I.D. di 1.000 A.E. e dotazione idrica procapite pari a 200 lt/ab giorno, nel fiume Imera settentrionale.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.

(2014.36.2115)006

Mancato accoglimento e archiviazione dell'istanza di proroga dell'autorizzazione rilasciata alla società Antica s.r.l., con sede in Terme Vigliatore, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 673 del 3 settembre 2014, il dirigente del servizio 3 - autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'energia, è stato disposto il mancato accoglimento e l'archiviazione dell'istanza di proroga dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 già rilasciata alla società Antica s.r.l., con sede legale in Terme Vigliatore (ME) - viale delle Terme n. 100 - C.F. 02276180813, con D.R.S. n. 87 del 19 marzo 2010, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Mazara del Vallo (TP) c.da Roccolino/Torre Grimesi e Spatolilla/Antalbo, da 9,85 MWp comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, nonché l'archiviazione della relativa pratica e la decadenza della società dall'autorizzazione unica medesima.

Con il medesimo decreto, il suddetto dirigente ha fatto provvisoriamente salvi gli effetti dell'autorizzazione unica di cui all'art. 1 per un termine pari a mesi 12 con decorrenza dal 6 marzo 2014 limitatamente ai lavori già realizzati, spirato il quale senza che sia stato rinnovato per qualsiasi motivo il titolo autorizzativo, la società dovrà procedere alla dismissione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi.

(2014.36.2104)087

Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla società SVI.GES. Ucria s.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico ed a Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica nel comune di Ucria.

Con decreto n. 715 dell'11 settembre 2014 del dirigente del servizio 3 - autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell'energia è stata disposta la revoca dell'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, a SVI.GES. Ucria S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Eralos V" da 3,84 MWp, nonché la contestuale autorizzazione unica rilasciata a Enel Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica MT in cavo interrato per il collegamento alla rete elettrica a 20 kW esistente a servizio dell'impianto suddetto, nel comune di Ucria (ME) contrada Piano Campo, e l'archiviazione della relativa pratica.

(2014.38.2193)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 4966/2014 dell'1 agosto 2014, è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di settembre-ottobre 2014 in Messina, così composta:

- presidente: ing. Venerando Lo Conti, dirigente servizio XXIII - Direz. terr. del lavoro di Messina;
- membro esperto: ing. Salvatore Benedetto, dirigente tecnico A.S.P. di Catania;
- membro esperto: ing. Francesco Giacobbe, dir. dip. terr. INAIL (ex ISPESL) di Messina;
- segretario della Commissione è nominato l'ispettore Giovanni Gallo, funzionario servizio XXIII - Direzione territoriale del lavoro di Messina.

(2014.36.2086)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione dei contratti di lavoro dei direttori generali dell'ASP di Agrigento, dell'ASP di Caltanissetta, dell'ASP di Messina, dell'ASP di Palermo, dell'ASP di Ragusa, dell'ASP di Siracusa, dell'ASP di Trapani, dell'ARNAS Civico di Palermo, dell'ARNAS Garibaldi di Catania, dell'A.O. "Villa Sofia-Cervello" di Palermo, dell'A.O. "Papardo-Piemonte" di Messina, dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo e dell'AUOP "G. Martino" di Messina.

Con decreti dell'Assessore per la salute nn. 1269/14, 1270/14, 1271/14, 1272/14, 1273/14, 1274/14, 1275/14, 1276/14, 1277/14, 1278/14, 1279/14 tutti dell'8 agosto 2014 e nn. 1332/14 e 1333/14 entrambi del 25 agosto 2014, sono stati approvati, rispettivamente, i contratti di lavoro dei direttori generali dell'ASP di Agrigento, dell'ASP di Caltanissetta, dell'ASP di Messina, dell'ASP di Palermo, dell'ASP di Ragusa, dell'ASP di Siracusa, dell'ASP di Trapani, dell'ARNAS Civico di Palermo, dell'ARNAS Garibaldi di Catania, dell'A.O. "Villa Sofia-Cervello" di Palermo, dell'A.O. "Papardo-Piemonte" di Messina, dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo e dell'AUOP "G. Martino" di Messina.

Si rende noto che i testi integrali dei summenzionati decreti sono rinvenibili per esteso nel sito del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute.

(2014.36.2097)102

Trasferimento della sede dell'ambulatorio di emodialisi Kloto s.r.l., con sede in Mirabella Imbaccari.

Con decreto n. 1282/2014 dell'8 agosto 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento della sede "Ambulatorio di Emodialisi Kloto s.r.l." dai locali siti in via Polizzi n. 8, Mirabella Imbaccari (CT), ai nuovi locali siti nello stesso comune, in corso Sicilia s.n..

(2014.36.2092)102

Trasferimento della sede operativa dell'ambulatorio di riabilitazione Fisiomedica s.r.l. dal comune di Chiaramonte Gulfi al comune di Ragusa.

Con decreto n. 1283/2014 dell'8 agosto 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell'accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa dell'ambulatorio di riabilitazione "Fisiomedica s.r.l." dai locali siti nel comune di Chiaramonte Gulfi in corso Europa n. 45/A ai locali siti nel comune di Ragusa in via Rumor n. 10 sub 5.

(2014.36.2076)102

Trasferimento del punto di accesso del laboratorio centralizzato della struttura denominata Diagnostica dr. Tilocca s.r.l., con sede nel comune di Gela.

Con decreto n. 1293/2014 del 12 agosto 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento di sede del punto di accesso del laboratorio centralizzato della struttura denominata "Diagnostica dr. Tilocca s.r.l." di Gela, dai locali siti nel comune di Gela in via Cappuccini n. 56 ai nuovi locali siti nello stesso comune in via Europa nn. 61/63.

(2014.36.2075)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto n. 1298/2014 del 14 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Pasticceria Termini s.r.l., con impianto sito in Canicattì (AG), via Paganini n. 24/d, legale rappresentante sig.ra Diana Maria (c.f.: DNI MRA 65E70 B602N), è stato riconosciuto idoneo in via definitiva

all'esercizio dell'attività di: impianto di lavorazione di prodotti a base di carne (sez. VI) per la fabbricazione di prodotti di gastronomia e paste alimentari.

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimenti IT C844R CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

(2014.36.2067)118

Con decreto n. 1308/2014 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Fratelli Chiofalo s.r.l., con impianto sito in Messina, via Don Blasco n. 30, c.a.p. 98123, legale rappresentante sig. Chiofalo Benito, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di: deposito e magazzino in regime di freddo dei prodotti della pesca freddi e/o congelati.

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimenti IT T2B7A CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

(2014.36.2070)118

Con decreto n. 1309/2014 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Gruppo Martino s.n.c. di Martino Francesco & C., con impianto sito in Castelvetro (TP), via Tommaso Lucentini s.n.c., c.a.p. 91022, il cui titolare è il sig. Martino Francesco (c.f.: MRT FNC 63S12 C286M), è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di: stabilimento di trasformazione di stomaci, vesciche e intestini trattati (cat. XIII).

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimenti IT K4G9V CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

(2014.36.2063)118

Con decreto n. 1315/2014 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Stagno Calogero, con impianto sito in Porto Empedocle (AG), via Lincoln n. 135, c.a.p. 92014, il cui titolare è il sig. Stagno Calogero (c.f.: STG CGR 62S16 F299J) è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di: deposito frigorifero autonomo (cat. 0 - attività generali) per prodotti della pesca, 2) impianto prodotti della pesca freschi (cat. VIII - prodotti della pesca).

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimenti IT E391X CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

(2014.36.2066)118

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di riposo gestita dalla società cooperativa sociale Villaparco, sita in Altofonte.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1301 del 18 agosto 2014, la società cooperativa sociale Villaparco, gestore dell'omonima Casa di riposo sita in Altofonte (PA) - Via Case Stazione n. 36 con una ricettività di n. 40 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia "Casa di riposo" ai sensi del D.I. n. 16/12 nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.36.2074)102

Proroga dell'autorizzazione provvisoria all'utilizzo delle acque emunte dal pozzo Muri Antichi per l'approvvigionamento idrico di emergenza del comune di Trecastagni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1302/14 del

18 agosto 2014, il D.D.G. n. 303/13 del 14 febbraio 2013, con il quale il comune di Trecastagni è stato provvisoriamente autorizzato all'utilizzo delle acque emunte dal pozzo "Muri Antichi" per l'approvvigionamento idrico di emergenza dello stesso comune, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015.

(2014.36.2065)002

Autorizzazione provvisoria all'Aeronautica militare - 41° stormo - al prelievo delle acque di alcuni pozzi in territorio di Belpasso e al loro trattamento presso il potabilizzatore di Sigonella in territorio di Lentini.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1303/14 del 18 agosto 2014, l'Aeronautica militare - 41° stormo, è stata autorizzata all'utilizzo delle acque dei pozzi W1, W2 e W3 in territorio di Belpasso (CT), previo trattamento di potabilizzazione presso l'impianto di Sigonella in territorio di Lentini (SR), ai fini dell'approvvigionamento idrico dell'installazione NAS II del Comando U.S. Navy di Sigonella.

(2014.36.2064)002

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1310/2014 del 19 agosto 2014, l'approval number IT D7W11 CE, già attribuito alla ditta SICILGEL s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Carini (PA) - via Don Milani 30 - 32, è stato volturato alla ditta SUDGEL s.r.l.

L'impianto mantiene l'approval number IT D7W11 CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti "S.Inte.S.I.S. - STRUTTURE" che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.36.2093)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1311/2014 del 19 agosto 2014, l'approval number IT 2785 P CE, già attribuito alla ditta "Amato Lillo" relativamente allo stabilimento sito in Camporeale (PA) - corso Umberto I, nn. 158 -160, funzionalmente annesso allo stabilimento ubicato in via Roma nn. 24 - 26, è stato volturato alla ditta "Amato Salumi s.r.l."

L'impianto mantiene l'approval number IT 2785 P CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti "S.Inte.S.I.S. - STRUTTURE" che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.36.2095)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1314/2014 del 19 agosto 2014, l'approval number IT 19 771 CE, già attribuito alla ditta "Ciaccio Giuseppe" relativamente allo stabilimento sito in Roccamena (PA) - c.da Sparaciotta, è stato volturato alla ditta "Ciaccio Antonino".

L'impianto mantiene l'approval number IT 19 771 P CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti "S.Inte.S.I.S. - STRUTTURE" che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.36.2096)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto n. 1321 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Centro Form s.r.l., il cui legale rappresentante è il sig. Caruso Giuseppe (c.f. CRS GPP 64A04 A098M), con sede dell'impianto in Aidone (EN), Martiri

della Libertà s.n., è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro, all'esercizio dell'attività di: stabilimento di stagionatura di prodotti a base di latte (cat. IX).

All'impianto viene attribuito l'approval number IT C3N9E CE e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.

Con decreto n. 1322/2014 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare My Land s.r.l., il cui legale rappresentante è la sig.ra Francaviglia Rachele (c.f. FRN RHL 79S62 G273N), con sede dell'impianto in Mazara del Vallo (TP), via Salemi n. 287, Cap 91026, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro all'esercizio dell'attività di: 1) deposito frigorifero autonomo e impianto di riconfezionamento (Cat. 0 - attività generali) per prodotti della pesca; 2) locale di cernita e sezionamento di prodotti della pesca (cat. VIII - prodotti della pesca). All'impianto viene attribuito l'approval number IT Y2287 CE e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.

(2014.36.2068)118

Con decreto n. 1323 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Centro Form s.r.l., il cui legale rappresentante è il sig. Caruso Giuseppe (c.f. CRS GPP 64A04 A098M) con sede dell'impianto in Aidone (EN), c.da Corso s.n., è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro, all'esercizio dell'attività di: stabilimento di trattamento termico, di trasformazione e di stagionatura di prodotti lattiero-caseari (cat. IX - prodotti a base di latte) e deposito frigorifero autonomo di latte e prodotti a base di latte (cat. 0 - attività generali).

All'impianto viene attribuito l'approval number IT L8U4C CE e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.

(2014.36.2094)118

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo stabilimento della ditta Centro Form s.r.l., con sede in Aidone.

Con decreto n. 1324 del 19 agosto 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell'impresa alimentare Centro Form s.r.l., con sede in Aidone (EN), c.da Vanelle s.n., è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell'esercizio delle attività: deposito frigorifero (cat. 0 - attività generali).

L'impianto mantiene il numero di riconoscimento IT 19 38 CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

(2014.36.2094)118

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1113/S9 Tur del 26 agosto 2014, ha disposto l'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici della sig.ra Arianna Russo, nata a Palermo il 26 luglio 1972, residente in Palermo in via Del Garofalo n. 35, con idoneità nelle lingue inglese e spagnolo.

(2014.36.2107)111

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe Lo Bello alla società Lucas s.a.s. del dott. Giuseppe Lo Bello & C., con sede in San Giovanni La Punta.

Nell'estratto del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 25 luglio 2014, a pag. 27, all'ultimo rigo il numero civico della società denominata Lucas s.a.s. del dott. Giuseppe Lo Bello & C. deve correttamente leggersi: "n. 60/B" anzichè "n. 47/A".

(2014.38.2195)102

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausiona" di Argento Sergio - via Ausiona, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

